



12
OSSERVAZIONE

SULLE CAPITOLAZIONI

DELLA

BANCA FRUTTUARIA

NEL REGNO

DELLE DUE SICILIE

DI

Reaimondo Grimaldi



NAPOLI

DA' TORCHI DEL TRANATER

1852



PREFAZIONE

Discorrendo la storia , e colla guida della filosofia rintracciando le prime età del genere umano , non troviamo che forza e servitù , occupazioni , usucapioni , e manucupazioni. Quindi i duelli de' ladri cogli occupatori ; e quindi le guerre private di famiglie con altre famiglie. Questa vita brutale obbligò gli uomini alla divisione de' campi, e delle greggi ; a stabilirsi le leggi per conservarne il possesso ; ed a determinarne i modi per farle eseguire. Ecco la prima origine del diritto naturale delle genti , di cui tratta il nostro illustre Gio: Battista Vico (a). Ciascuno rileva come dall'avvicinarsi famiglie a famiglie , borgate a borgate , dovesse per necessità sorgere la legittimità del possesso per un diritto commune ; come si dovesse stabilire il Fas gentium, ed il Ius gentium humanarum ; e come perciò spuntasse da lungi la prima aurora della buona fede.

Ma in cotesti tempi le popolazioni eran ben straniere al godimento di ciò che dicesi a tempi nostri civiltà , perchè erano assai lontane dal possedere il suo germe primordiale. In cotesti tempi esse correvano incontro ad acquistare appena l'umanità. La civiltà non potevasi ancora nè credere nè immaginare. La stessa buona fede che osservavasi nella compra, nella vendita, nella permuta-

(a) Principii della Scienza Nuova.

17
mila ducati assoggettiti a quella obbligazione, e tal somma (e) a richiesta della Città di Napoli, fu accresciuta (f) a ducati 100 mila che non poteva trasportarsi fuori regno.

Siccome poi il Banco del Monte della Pietà e quello di A. G. P. fino dal 1575, e l'altro degl'Incurabili, poi detto del Popolo, fino dal 1583 negoziavano con prospero successo, e l'amministrazione di questi pubblici stabilimenti ispirava maggior fiducia che i banchi de' privati, così altri banchi furono eretti presso altri Ospizj della capitale. Sorsero quindi il Banco dello Spirito Santo nel 1591, quello di S. Eligio nel 1596, quello de' SS. Giacomo e Vittoria nel 1597; e quello de' Poveri nel 1600. Tutti questi banchi rimpiazzarono onninamente i banchi degli stranieri, che al 1604 decaddero, e furono abbandonati.

Questi banchi erano napolitani, ed o che ne fossero gli estranei, o i cittadini gli amministratori, o che ne dirigessero i negozj i privati, o i governatori degli Ospizj, non offrivano che la buona fede, e la civiltà della sola capitale. I loro affari non oltrepassavano i nostri confini, perchè oltre di questi non vi era alcuno che vi prendesse interesse.

La nostra civiltà e la nostra buona fede si sono ora estese, e si sono fatte conoscere anche negli altri stati, e presso le altre nazioni; da che diverse Associazioni commerciali si sono create.

La Banca Fruttuaria di recente istituita per rapidi progressi che segnala, dimostra quanta sicurezza abbia fatta nascere, e per gli oggetti alla quale ella è destinata, palesa a qual grado di civiltà tende, e quanta ne voglia diffondere. Il tem-

(e) Galanti Descriz. stor. e geogr. delle Sicil. tom. 3. cap. 7.

(f) Pram. 2. Nummular.

po e l'esattezza nel soddisfare agl' impegni cospireranno a consolidarla, ed i benefici che spenderà la faranno apprezzare con sentimenti di rispetto.

Nel XVI secolo e poco dopo (g) vi furono Banche in molti paesi dell' Europa. In Inghilterra, in Francia, in Olanda ed in altri luoghi per mezzo delle Banche si diede moto a capitali immensi, e s'intrapresero speculazioni gigantesche sopra tutta la superficie della terra. L'organizzazione di quelle Banche le fece nominare Compagnie sotto la considerazione del numero di coloro che entrarono a parte a sostenerne le spese, e parteciparne i profitti. Essi unirono insieme delle somme, le quali furono divise in tante rate dette Azioni. Il dritto de' capitalisti era in rapporto al numero delle azioni. La direzione data ad una mole compatta di molte ricchezze, fece giungere le Compagnie ad un grado di prosperità inesprimibile. Però l'esattezza nell' adempimento delle loro obbligazioni produceva

(g) In Inghilterra vi furono Compagnie di mercanti avventurieri che trafficavano per proprio conto, e la prima fu quella di Amburg ch'ebbe la cedola da Errico IV nel 1406. La prima Compagnia Inglese di azionisti fu quella dell'Indie orientali formata sotto la regina Elisabetta, essendo Ministro delle Finanze Richard Sackville nel 1599. Ogni azione fu di 50 lire sterline, e l'intero capitale primitivo venne composto di lire sterline 369891, e soldi 5. La prima flotta spedita nel 1600 portò tanto carico che raddoppiò il suo capitale nel ritorno, e tanto fu l'incremento delle ricchezze che in pochi anni si numerarono 20 vascelli, e la Compagnia divenne sovrana di popolazioni superiori in numero a quelle de' tre regni della G. Bretagna.

La Francia aprì la sottoscrizione per la Compagnia dell'India occidentale nel 1604. Ogni azione per gli francesi era di 1000 lire, e per gli stranieri che dovevano naturalizzarsi, era di 20 mila lire. Il capitale ammonitava a molti milioni, e per essi in sei mesi la Compagnia arrivò ad equipaggiare 45 vascelli. Ma i Finanzieri di Luigi XIII dopo 9 anni le diedero il crollo.

Compagnie di armatori si formarono in Olanda fino dal 1594, ma tutte si unirono poi nel 1600, e costituirono il più solido e più celebre stabilimento commerciale che vi fosse stato nel mondo. Il capitale di questa Compagnia riunito per sottoscrizioni fu di 6 milioni, e 600 mila fiorini. I suoi possedimenti furono immensi ed inconfinati: essa si rese la padrona unica del traffico degli aromi. Champers Dict: Company = De Weltz. La Mag: del Cred: Pub: Tom. I, pag: 318. e seg.

tanto credito , che le azioni , ed i profitti si commerciavano come denaro contante.

Da queste istituzioni può dirsi che la civiltà europea siasi portata ad un punto , che non potrà più degradare. Chi non ha buona fede , bisogna che simuli di averla , se vuol godere l'onore di figurare nella nostra generazione civilizzata.

La Banca Fruttuaria nella sua organizzazione partecipa di queste Compagnie, e degli antichi nostri Banchi, allorchè si trovavano presso i privati. In quanto alle azioni essa è Compagnia ; ed in rispetto alla garentia essa è un antico Banco. La Fruttuaria però non esclude alcun genere di speculazione ; almeno tutto ciò che dà moto ai suoi capitali , tutto entra nelle sue vedute , tutto entra nel suo demanio , niente ne esclude. Per conseguenza riunisce tutti i vantaggi che derivano dalle Compagnie , e tutti i comodi che si ottengono dai Banchi , anche quali si trovano essere ora nella nostra capitale.

~~Questa istituzione senza influenza dell'Amministrazione governativa , al riverbero di uguali diritti ne' socii azionarj , con una malleveria bastantemente vistosa , con una controcauzione ne' direttori , e ne' funzionanti , deve infondere tanto credito all'estero quanto ne ha diffuso nel nostro regno. Già le Cedole di azioni , ed i lucri che si otterranno nella dividenda , sono in commercio ; e non tarderà molto che nelle Borse di paesi oltremontani saranno le une e gli altri, articoli di valori sotto le anomalie de' cambi.~~

In quanto ai poteri , la Banca Fruttuaria è governata dall'Adunanza generale , che rappresenta la universalità degli Azionisti , ed è la espressione della volontà de' Socj. Ha però un confine al suo impero , cioè , quello di non poter portare sensi-

bile alterazione alle basi della istituzione. Ha inoltre un dovere di fare ammontare a duc. 600 mila la cauzione, con immobilizzare questa somma sul consolidato.

È governata la Banca anche da una Commissione amministrativa, che rappresenta il Procuratore speciale dell'Adunanza generale. Essa è limitata alla parte esecutiva ed ai dettagli che le piacerà di scegliere, ma sempre sulle tracce che l'Adunanza generale le avrà segnate.

La prima convocazione dell'Adunanza generale, avrà luogo dopo pochi mesi dalla sua nascita, nel giorno 6 del corrente maggio.

È sembrato ad alcuni Socj interessati che i componenti questa primiera Adunanza dovessero essere illuminati, sopra i loro doveri, sopra i diritti comuni, sopra i principj che loro debbon servire di guida e sopra quanto può riflettere al bene della società. In vece di palesare dispiacere per tale opinione, qualche Socio prescelto a far parte dell'Adunanza, convinto del bisogno di una preliminare istruzione, mi ha fatta premura di consacrare prontamente qualche giornata di occupazione a questo lavoro.

Il numero di 374 articoli di capitolazioni, oltre 27 altri del primo progetto approvato da S. M., sbigottir certamente deve ogni Socio nominato alla prima sessione, che voglia proporre qualche modificazione. Per ogni filo che si tenta spezzare dalla orditura, si va a rischio di confondere tutte le fila della tela: e mentre si cerca di rinforzarne alcun altro, altre fila sortono dalla tessitura senza che possano più riunirsi.

Non è nato dunque in Me il desiderio d'istruire l'Adunanza, o di dirigere l'opinione altrui nelle deliberazioni che dovranno emettersi; e molto me-

VIII

no mi è caduto in pensiero di portare onta o danno a quelli che finora hanno con tanta gloria amministrata la Banca , pe' quali professo stima e considerazione.

Adempito all' incarico ricevuto , la qualità del lavoro parve inutile senza che fosse conosciuto dagli altri componenti l' Adunanza : ed ecco nuova spinta a renderlo pubblico per le stampe : eccomi stretto da più efficaci richieste.

Le mie Osservazioni sulle modifiche delle capitolarioni sono dirette unicamente al bene della società , ed a far ottenere un risparmio di tempo nelle discussioni delle quistioni. Desidero che possa conseguire questo fine.

OSSERVAZIONI

SULLE CAPITOLAZIONI

DELLA BANCA FRUTTUARIA

delle due Sicilie

PARTI I.

LA Banca Fruttuaria del regno delle due Sicilie trovasi di presente in attività, fa operazioni lucrative, occorre ai bisogni de' privati, ed in breve tempo si è acquistato un credito che fa presagire una diffusione de' suoi capitali nel commercio, un'attitudine a mettere in movimento quelli di altre case bancarie, ed una certezza di contribuire al progresso dell'industria, delle manifatture e dell'agricoltura nel nostro paese.

Il Sig. D. Andrea Pietrapertosa vi diede origine con un Progetto presentato al governo, il quale fu approvato da S. M. il 19 ottobre 1827. Egli per lo stabilimento della Banca, e per promuovere le operazioni a cui era destinata, si adoperò a trovare degli azionarij, i quali, o promettendo di far parte tra i componenti la medesima e quindi sborsare il denaro promesso, o versando effettivamente l'importo delle azioni, giunse a poter far conto di un capitale sufficiente a dar vita ed esistenza alla medesima, per cominciare qualche speculazione e qual-

che contratto, che valesse a dimostrare bastevole energia, e più sperabile vigore.

A 7 febbrajo 1829 i futuri azionisti in numero di 278 sottoscrissero un foglio privato, col quale si obbligarono per una massa di azioni costituenti la ragguardevole somma di duc. 203760. Vicende intercorsero che impedirono l'apertura della Banca: ma superati gli ostacoli, fu fatto a dì 31 dicembre 1830 atto di deposito delle capitolazioni presso il Notaro Certificatore D. Luigi Cirillo, ch'erano state già pubblicate per le stampe di Cataneo nello allora spirante anno.

Siccome nel Progetto decretato tutta la dotazione della Banca in duc. 600 mila, come fondo di garanzia, doveva essere tutto impiegato sul Consolidato, e per le Capitolazioni era stato determinato, che dovessero per allora versarsi soltanto duc. 150 mila in acquisto di rendite inalienabili, e successivamente anche gli altri duc. 450 mila: e poichè tanto questa variazione esigea nuova approvazione del governo *art. 55. LL. di eccezione*, quanto l'atto stesso delle capitolazioni che costituivano la società della Banca Fruttuaria *art. 52. LL. dette*, perchè avevan recato altri cambiamenti al Progetto; così fu d'uopo di ricorrere novellamente a S. M. per l'autorizzazione ed approvazione.

In tal incontro i sottoscrittori delle capitolazioni pensarono di diminuire ancora il primo versamento di garanzia, e domandarono alla prelodata M. S. che la Banca potesse impiegare sul consolidato duc. 40 mila prontamente, e gli altri duc. 110 mila con dilazione. Previo avviso della Consulta generale del regno, con sovrano Rescritto del 5 agosto 1831, S. M. si benignò di approvare la minuta delle capitolazioni colla immobilizzazione di duc. 150 mila, senza derogare al di più disposto nell'art. 23 della

minuta; e prescrisse che de' duc. 150 mila se ne facesse prontamente la immobilizzazione per duc. 40 mila, e degli altri residuali duc. 110 mila, se ne facesse la immobilizzazione nel periodo di tre anni a rate semestrali dal giorno della immobilizzazione de' primi duc. 40 mila. Ordinò ancora che non potesse mettersi in attività la Banca, se non eseguita la immobilizzazione sul G. Libro de' suddetti duc. 40 mila.

I sottoscrittori della minuta adempirono con eccellenza ad una immobilizzazione con duc. 50 mila per gli atti del detto Notaro Cirillo al 9 settembre 1831, e nello stesso giorno stipularono l'Istromento della società della Banca Fruttuaria. In quest'atto pubblico son contenuti il Progetto del Sig. Pietrapertosa approvato; le mentovate capitolazioni stampate; lo avviso della Consulta generale per la minorazione e lo differimento della immobilizzazione della garanzia, il sovrano Rescritto, il Certificato della immobilizzazione de' duc. 50 mila sul debito pubblico, e la nomina di cinque Aggiunti alla Commissione amministrativa composta de' segnatarii l'Istromento, già dinotati nelle capitolazioni, nell'atto stesso, come si è detto, contenute.

I sottoscrittori furono i Signori

Commend. D. Domenico Montone Presidente della
G. Corte Civ. di Napoli.

Commend. D. Paolo d' Ambrosio
D. Antonino Tortora
D. Giob Berardini
D. Felice Santangelo

Cav. D. Guido Guida
D. Gastano Peccheneda
D. Gennaro d' Amora
D. Francesco Leone
D. Luigi d' Auria
D. Fortunato Cafaro
D. Felice Spadaccini

I socj aggiunti non segnatarij l'atto pubblico furono i Signori.

D. Antonino M. Stroschio

D. Andrea Paolotti

D. Giovanni Castelli

D. Marzio Piccirilli

D. Carlo Diversi

In quest'atto del 7 settembre 1831 fu convenuto che il contratto era obbligatorio; che il medesimo conteneva la totalità de' patti che s'intendevano di adottare nell'interesse sociale, e tutto insieme costituiva il contratto sociale fondamentale della Banca. Venne anche con questa stipolazione dichiarato che il capitale disponibile per la sottoscrizione de' socj fino all'8 agosto precedente mese, risultante dalla sottoscrizione de' medesimi per il numero di 4 mila azioni, assicurava anche in modo legale ch'era di 240 mila duc., somma eccedente il quarto dell'intiero capitale sociale. In fine si stabilì che i socj azionarij che avevano assicurato il cennato capitale, restavano obbligati all'adempimento delle loro firme per essere astretti in via di diritto giusta la legge di eccezione.

Tra patti dell'istromento vi fu quello contenuto nell'art. 370 delle capitolazioni, il quale prescrive che coloro che avevano sottoscritto l'atto privato, o che avessero fatta domanda per concorrere alla composizione del capitale primitivo, dovessero tra 30 giorni dall'annunzio del giornale adempire la obbliganza sottoscritta ed il versamento, a norma degli art. 24. e seg.

L'annunzio del giornale ebbe luogo al 24 ottobre, ed i 30 giorni spirarono al 24 novembre 1831.

Risulta da quanto si è esposto, che il progetto del Sig. Pietrapertosa diede origine alla Banca, e che questo progetto divenne il fondamento primordiale dell'edificio innalzato in forza dell'approvazione di

S. M. del 19 ottobre 1827. Risulta poi che le capitolarioni dettero sviluppo al progetto; costituirono il patto sociale; portarono qualche modificazione al progetto, specialmente sul tempo della totale immobilizzazione del capitale sociale; e che le medesime restarono approvate col sovrano Rescritto del 5 agosto 1831. Risulta ancora che li duc. 203760 promessi dai soci sottoscrittori dell'atto privato del 7 febbrajo 1829 si erano aumentati all'8 agosto 1831 fino a duc. 240 mila; e che que' soci sottoscrittori dovevano pel 24 novembre del cennato anno adempire alla obbligazione col versamento, come nell'art. 370. Risulta in fine che il lodato Rescritto reale con cui furono approvate le capitolarioni, prescrisse che la immobilizzazione si facesse colla dilazione sopra indicata; e che le operazioni della Banca non potessero principiare, se non dopo seguita la prima immobilizzazione sul consolidato per duc. 40 mila.

Non sembra dubbioso pertanto che tutti gli atti posteriori al progetto non debbano considerarsi come staccati e scissi da quello: anzi debbono sempre tenersi come accessori dello stesso, e collocati sopra la medesima pietra fondamentale. Tutto dunque quello che si trova stipolato, deve intendersi sempre nel senso del progetto, mai contro il progetto: e quanto mai potrà essere variato o aggiunto, deve seguire sempre questa unica inalterabile regola.

Si legge intanto nel detto Progetto art. XXVII « L'adunanza generale potrà fare tutte quelle modificazioni che stimerà utili, purchè non apportino positiva alterazione alle basi dello stabilimento ».

Quest'articolo confermando la teoria sopra stabilita, confina la sfera delle modifiche; ma bisogna conoscerne i limiti, determinando prima quelli delle basi dello stabilimento, alle quali è vietato di apportare positiva alterazione.

La Banca Fruttuaria è poggiata sopra due basi, e su queste s'innalza. Sono queste le garentie, ed i diritti degli azionisti pel rendiconto, e per la eligibilità; e degli azionisti e de' capitalisti di qualunque genere, per ottenere i loro averi, lucri, capitali ed interessi.

È chiaro che alle garentie non possa portarsi alterazione. Pel Progetto approvato *art. II.* la garentia doveva essere di tutta la dotazione della Banca, vale a dire, di duc. 600 mila. Regularmente giusta l'*art. 53 LL. di eccezione*, la società doveva di questa somma far costare autenticamente la esistenza di duc. 150 mila, quarta parte della medesima, onde potersi formare l'atto pubblico. È da riflettersi che per la Banca si confondeva la quarta parte del capitale inalienabile colla quarta parte de' capitali promessi per l'impresa progettata. Quindi li duc. 150 mila figuravano insieme la prima quarta parte di rapporto al capitale da iscriversi sul G. Libro, e la prima quarta parte di rapporto al capitale necessario per la impresa progettata.

Con essersi formato l'atto pubblico si è col medesimo assicurato in modo legale, essere il capitale de' sottoscrittori in duc. 240 mila, eccedente perciò la quarta parte dell'intero capitale sociale. Ma vi si è riportato però, che il sovrano Rescritto del 5 agosto abilitava la Banca ad assoggettire al vincolo d'inalienabilità appena 40 mila duc. e concedeva dilazione per gli altri duc. 110 mila. Per conseguenza in virtù di questo sovrano Rescritto si è separata in certo modo la inalienabilità dalla condizione richiesta dalla legge di eccezione; e si è distinta la quantità della garentia dalla quantità necessaria a cominciare le operazioni. Pel sovrano Rescritto duc. 40 mila fanno la garentia delle operazioni che si possono fare con duc. 240 mila assicurati in modo legale à termini dello stipolato.

7

Comunque sia, è divenuta sanzionata una diminuzione di garanzia di quella stabilita dall' *art. 23* delle capitolarioni, la quale pure era una riduzione dell'altra stabilita coll' *art. II.* del Progetto approvato.

E ad ogni modo il sovrano Rescritto de' 5 agosto non concede in fondo alcuna diminuzione alla obbligazione di assoggettare al vincolo d'inalienabilità gli altri duc. 450 mila. Esso ha regolata soltanto quella de' duc. 150 mila; e l' *art. 23* delle capitolarioni è stato approvato, come l' *art. II.* del Progetto era stato prima sanzionato. Quindi duc. 600 mila debbono per garanzia iscriversi sul nostro consolidato. Sia ciò di conforto per la fede pubblica.

Gli azionisti che sono venuti a depositare il loro denaro per concorrere all' incremento della Banca ed i capitalisti che vengono giornalmente a versarlo a multiplico o a vitalizio, e che congiungono i loro risparmi, e le loro economie del presente, colla fortuna che loro promette l'avvenire, mirano sempre alla garanzia che rassoda la loro confidenza, e che trasforma l'opinione della promessa in realtà di lucro.

Il ricorso al governo per avere agevolazioni e riduzioni sulle somme inalienabili per garanzia, ha prodotto il buon effetto di scorgervi per tal misura il governo impegnato in proteggere la società; ma sarebbe un tristo esempio se si ripetesse; e fra gli altri funesti effetti che certamente produrrebbe, sarebbe da annoverarsi quello di abbattere il coraggio delle altre case commerciali che avessero interesse, o che avessero intenzione di mettersi in corrispondenza di operazioni colla Banca fruttuaria. La garanzia è stata stipolata per duc. 600 mila; e per questa somma è divenuta stipolata in faccia a tutta l'Europa.

È indifferente poi se la garanzia debba essere fermata colla immobilizzazione della quarta parte delle

fatto congiungere la fortuna propria a quella della Banca.

Il conto morale della Commissione amministrativa, ed il conto materiale del Tesoriere cogli ordinativi del Direttore, sono i due conti che indispensabilmente debbono rendersi all' Adunanza. Pare inutile di rammentare che ogni gestore di negozj debba dare conto delle sue operazioni a chi gli ha delegata l'amministrazione de' suoi beni e della sua proprietà. Gli articoli XII, e XVII del Progetto approvato, a questo fine sono scritti. Il diritto di ricevere i conti è certamente base fondamentale della Banca.

Tra i diritti degli Azionisti debbono annoverarsi quello di far parte dell' Adunanza e l'altro della eleggibilità alle cariche de' funzionarj della Banca. I componenti l' Adunanza generale, e la Commissione amministrativa, il Direttore, il Tesoriere, tutti debbono essere azionisti in forza del progetto decretato giusta gli *articoli XI, XII, XIII, e XV*. Gli Agenti superiori stessi possessori di cinque azioni venendo scelti dall' Adunanza, par che non possa dubitarsi dover essere anche nominati tra i più notabili e zelanti Azionisti; tanto più perchè debbono dare il loro parere nelle deliberazioni della Commissione, e debbono sorvegliare le operazioni del Direttore *articolo XIV* del progetto.

L'incarico che ciascuno di questi funzionarj disimpegna, e le attribuzioni e le facoltà che hanno i componenti l' Adunanza e la Commissione, il Direttore, il Tesoriere e gli Agenti superiori, dimostrano che i soli azionisti debbono esercitare tali officii; ed è nell'interesse della Banca e del pubblico che i soli azionarj vi sieno chiamati.

Le capitolazioni hanno determinato il numero delle azioni che debbono tenere sulla Banca quegli azionisti che possono essere prescelti a taluni de' su

mentovati incarichi, ed all'esercizio di alcune funzioni: ma il diritto ad esservi nominato è comune a tutti gli azionisti.

Questo de' diritti è base invariabile come quella delle garentie; e l'Adunanza generale non potrà portarvi nè modifica nè alterazione di sorte alcuna. Garentie dunque, ed il diritto di riceversi i conti, e di essere eligili i socj secondo le capitolazioni; ecco le due basi che sostengono la Banca fruttuaria.

Stabilite queste basi che per sovrana determinazione non sono soggette a variazioni, sorgono alcune quistioni che sarà d'uopo risolvere prima di esporre le osservazioni sulle modifiche che si sottopongono alla saggezza dell'Adunanza.

PRIMA QUISTIONE.

Tutti coloro i quali hanno sottoscritto il foglio privato, e quindi le capitolazioni; e che si trovano ad esercitare funzioni amministrative della Banca, possono essere esonerati de' loro incarichi rimpiazzandoli l'Adunanza con altri azionisti che potrà nominare?

Questa quistione si risolve colle seguenti domande. È base dello stabilimento della società la nomina di tale o tale altro azionista ad occupare il posto in cui si trova? È base decretata nel progetto che la nomina di un funzionario debba durare un tempo determinato, il quale non possa essere abbreviato? In somma entra oppure no, la quistione sotto la dipendenza di quella invariabilità di cui tratta l'articolo XXVII del progetto decretato? Se la quistione non entra nella sfera che abbraccia l'oggetto del suddetto articolo sanzionato, la quistione si risolve coll'affermativa, ed i funzionarj de' quali è parola, possono essere dall'adunanza congedati o confermati.

Ma in appoggio di questa teoria vi è anche di

più. Le capitolazioni medesime hanno all' Adunanza generale conservato il diritto delle modifiche *art. 3.* approvato sovranamente. Per conseguenza gli stessi funzionarii attuali, o almeno la maggior parte di essi, i quali intervennero alla stipola dell' Istrumento di N.^o Cirillo, si sottoposero a subire questo genere di modifiche. E gli altri funzionarj chiamati per Aggiunti in epoche posteriori, non potevano credere diversamente della loro nomina, se la primitiva circostanza della creazione della Banca abilitò i primi funzionanti a nominare se stessi, ed a scegliere tra gli azionisti gl' individui che potevano rimpiazzarli, o gli aggiunti che dovevano coadjuvarli.

Si tratterà poco appresso degli articoli transitorj delle capitolazioni, in virtù de' quali gli attuali esercenti gl' incarichi amministrativi si trovano al loro posto.

SECONDA QUISTIONE.

I diritti di percezione e di lucri attribuiti a funzionarj attuali ed agl' impiegati, che loro furono accordati colle capitolazioni, possono essere diminuiti, o possono essere proporzionati sopra ragioni diverse da quelle prescritte nelle capitolazioni?

La risposta si trova nell' *art. XVI* del progetto decretato. Ivi dicesi « sarà della facoltà dell' adunanza in vece del 20 per 100 su li lucri per le » spese d' impiegati e di officine, stabilire un Budjet » annuale, e fissare gli appuntamenti degl' impiegati » sulla proposta del Direttore ». Nel 20 per 100 sono compresi ancora i lucri del 5 per 100 stabiliti a profitto di ciascuno, tanto del Direttore che del Tesoriere, giusta gli *art. 263, e 276* delle capitolazioni. Per conseguenza del progetto decretato, la determinazione delle percezioni e de' lucri, è tutta di facoltà dell' Adunanza, e comprende tutti coloro

che per le capitolazioni vi prendono parte, cioè Amministratori, Agenti superiori, Direttore, Tesoriere ed Impiegati.

È vero che nel progetto la iniziativa della proporzione da fissarsi con Budget è affidata al Direttore: ma è inutile di fare osservare che costui per tale prerogativa debba disporre della quinta parte de' lucri della Banca per la sua possibile e volontaria iniziativa. Il Direttore dev' essere consigliato, come colui che conosce più da vicino i bisogni del servizio, ed il merito da premiarsi: ma non dovrà essere l'arbitro de' profitti della quinta parte de' lucri anche che le 10mila azioni, divenendo completate, arrivassero ad un milione, ed anche quando questo milione avesse dato moto col suo credito ad altri quattro milioni in commercio. Il prodotto intero di cinque milioni al solo 10 per 100, giungendo a 500 mila docati, il quinto sarebbe di 100mila ducati. In quest'ultima posizione giusta gli articoli sopra enunciati delle capitolazioni, fatto il calcolo del 5 per 100 sopra il lucro di 100mila docati, e del 2 e mezzo per 100 sopra un lucro maggiore, percepirebbe il Direttore ed il Tesoriere insieme il lucro di 20mila docati, oltre gl' incassi di trasferimento e di altre propine.

Si supporrà mai verisimile che pel godimento di tanta utilità il Direttore abbia tanto prodigiosa prodigialità di prendere la iniziativa per proporre all'Adunanza una diversa proporzione del 20 per 100 di cui tratta l'*art. XVI* sopra citato?

Se dunque è della facoltà dell'Adunanza di formare un Budget che alteri la ragione del 20 per 100, non potrà negarsi all'Adunanza anche l'iniziativa per stabilire la novella proporzione che le piacerà di determinare.

È dall'altro canto molto giusto che fino alla de-

liberazione del nuovo sistema che l'Adunanza emetterà, i vantaggi, i profitti ed i lucri sieno calcolati ed aggiudicati su quelle proporzioni fissate dalle capitolazioni. Tutti i funzionarj e gl'impiegati, il Direttore stesso ed il Tesoriere sono entrati nell'esercizio delle loro funzioni colla certezza di conseguire i lucri ed i proventi, che per via di liquidazione vennero stipolati colle capitolazioni. Essi hanno uno stipolato in loro favore fino al 6 Maggio giorno in cui l'Adunanza generale farà uso di quel diritto riconosciuto accordatogli dall' *art. XXVII* del progetto approvato da S. M.

TERZA QUESTIONE.

Gli articoli transitorj debbono essere confermati dall'Adunanza generale, oppure non debbono essere sottoposti al suo esame?

A vedere la necessità per cui gli articoli transitorj furono formati, sorge chiaro che si stabilirono come espediente provvisorio, il quale per la durata aveva la misura della necessità. La Banca doveva mettersi in piedi, e si dovevano regolare le operazioni preparatorie per l'andamento e stabilimento legale della medesima, come viene ben a proposito, e giustamente dichiarato nell' *art. 359* delle capitolazioni. Cessato questo bisogno, ch'era allora urgente e congregandosi l'Adunanza generale, la quale ha la facoltà di prendere ogni misura che crederà convenevole al bene del corpo sociale, come viene spiegato nell' *art. X* del progetto, tutto il transitorio svanisce, e sorgono le attribuzioni permanenti e durevoli.

Ne potrebbero tampoco sussistere, perchè taluni degli articoli transitorj hanno portata alterazione positiva alla sicurezza dell'amministrazione de' fondi sociali. Si è tolta la garentia delle cauzioni imposte al

Tesoriere ed al Direttore. Colle capitolazioni era ordinato nell' *art. 262* che costui desse la cauzione di duc. 3 mila, ma coll' articolo transitorio 360 si è al Sig. Pietrapertosa accordata la dilazione di anni cinque per completarla su gli utili della Banca. Similmente era ordinato coll' *art. XV* del progetto decretato che il Tesoriere desse la cauzione di 500 azioni, vale a dire, di 30 mila duc.; e volendo respiro, dovesse prestare una malleveria di 10 mila duc. da restar vincolata fino all'intero pagamento de' 30 mila duc.; e coll' *art. 276* delle capitolazioni la somma fu ridotta a duc. 15 mila: quindi coll' *art. transitorio 360* fu accordata all' attuale Tesoriere Sig. D. Felice Spadaccini la dilazione di un anno. Che perciò al 6 maggio epoca della riunione dell' Adunanza, se il Tesoriere fosse tutt' altra persona che il Sig. Spadaccini, potrebbe trovarsi per stipulato, senza la cauzione anche di un soldo.

Da queste indulgenze concesute cogli articoli transitorj si desume, che sebbene la immobilizzazione del Consolidato, qualora esista, come dall' Adunanza dovrebbe trovarsi esistente a norma del Rescritto sovrano del 5 Agosto 1831, avesse garentito il pubblico in faccia alla Banca, pure la Banca non si trova cautelata da' suoi funzionanti. Per conseguenza manca quella solidità necessaria alla base della garentia, che deve presentare la Società al pubblico, a' suoi azionisti, ai capitalisti, ai negozianti ed al commercio.

Tali quistioni risolte, nel modo come si è detto, non debbono turbare le commendevoli ambizioni di coloro che sono stati scelti per primi funzionarj; i quali concorsero con tutti i loro mezzi, colla sagacità colla influenza, col zelo, e col disinteresse il più puro ad innalzare l' edificio della Banca, ed a fare prosperare gl' interessi dello stabilimento. La loro ambi-

zione è quella della gloria che hanno conquistata con dar vita e vigore ad operazioni molteplici, le quali fanno loro grande onore. Il pubblico si è affollato a partecipare de' profitti colle azioni, a godere gl'interessi co' depositi, a pignorare le gemme per occorrere ai propri bisogni, a scontare cambiali per promuovere il commercio, a ricevere anticipazioni per ispingere le industrie, e finalmente a fare tanti altri contratti per dar ordine all'economie delle famiglie. La Banca la quale per conciliarsi un credito offriva azioni a respiro ed a credito, in breve tempo ha chiuso il termine alle prime, e non ha aperto l'altro termine alle seconde. Tutto è avvenuto perchè la confidenza è stata ispirata dalle persone nominate, dagli attuali Amministratori; ed il successo rapido della Banca può rendere i suoi funzionanti orgogliosi in faccia all'Adunanza generale, che la loro gestione è stata pienamente approvata dal pubblico. L'Adunanza generale ne fa loro più estesa dimostrazione, perchè i suoi componenti si sono iscritti alla Banca per numero più considerevole di azioni. Gli attuali Amministratori debbono essere giustamente ambiziosi di conservare le loro nomine, e l'Adunanza generale non potrà essere contraddittoria alla fiducia ispirata ai suoi componenti dagli attuali funzionanti, per variarne il destino.

Volendo intanto esporre le mie osservazioni su gli articoli delle capitolazioni che a mio parere debbono essere riformati, farò precedere prima le mie idee, e quindi proporrò l'articolo modificato a fronte dell'articolo delle capitolazioni come trovasi pubblicato. Con tal metodo si conoscerà il motivo della variazione; ed il colpo d'occhio comparativo degli articoli, allontanando l'incomodo del riscontro, ne farà rilevare l'applicazione.

PARTE II.

DSSERVAZIONE I.

L' Adunanza generale e la commissione amministrativa sono ambedue mandatarie legali, perchè la stessa sovrana approvazione del 19 ottobre 1827 sanzionò l'una e l'altra: l' Adunanza però è la mandataria dell' universalità degli azionisti, mentre la Commissione è la mandataria dell' Adunanza. Questa dà a quella la norma *art. 170*, e nomina i suoi componenti. La Commissione all' Adunanza dà conto del suo mandato, con renderle il conto morale della sua gestione. L' Adunanza generale trova la sua origine, e sorge come per creazione. Le regole stabilite nelle sue capitolazioni rappresentano la volontà di tutti gli azionisti; e queste regole danno alla medesima il suo principio, e la sua esistenza. Quindi derivano le correzioni degli *articoli 5, 6, e 210*.

Art.º 5 Cap.

L' Adunanza generale è la mandataria generale della universalità degli Azionisti per quanto importi l' esercizio della vigilanza su l' amministrazione de' fondi della Banca, e la espressione della volontà de' socii medesimi, per tutto quello concerna l' esame della tenuta dell' amministrazione, e le determinazioni generali da prendersi per meglio provvedere al bene sociale.

Art.º 5 Modif.

L' Adunanza generale è la mandataria legale e generale della universalità degli azionisti per quanto importi l' esercizio della vigilanza su l' amministrazione de' fondi della Banca, e la espressione della volontà de' socii medesimi per tutto quello concerna l' esame della tenuta dell' amministrazione, e le determinazioni generali da prendersi per meglio provvedere al bene sociale.

La Commissione amministrativa è la mandataria legale della società in tutto quello riguarda i diversi dettagli dell'amministrazione della Banca, tanto per la riscossione, quanto per l'impiego de' capitali, e per tutt'altro concerne le diverse operazioni commerciali attive o passive, cui la Banca è destinata, secondo le presenti capitolarioni.

La Commissione amministrativa è la gerente con pieni poteri degli affari della società, come procuratrice speciale in tutto quello che riguarda i diversi dettagli dell'amministrazione esecutiva della Banca, tanto per la riscossione, quanto per l'impiego de' capitali, e per tutt'altro concerne le diverse operazioni commerciali, e legali, attive e passive, cui la Banca è destinata, secondo le presenti capitolarioni, e le modifiche che l'Adunanza generale avrà determinate.

OSSERVAZIONE II.

Il lettore scorrerà quanto si è stabilito intorno alla quistione della garentia.

Inoltre è da notarsi che nell'*articolo 23* delle capitolarioni si è confuso ciò che si esige dall'*art. 53* delle LL. di eccezione, con quello che si è stabilito nelle capitolarioni. Nelle LL. di eccezione si prescrive che non possa mettersi in attività una società anonima; se non con atti pubblici; e questi non saranno stipolati, se non costi autenticamente la esistenza della quarta parte del suo capitale promesso per l'impresa progettata. Nell'*art. 23* fu stipolato che la quarta parte de' ducati 600 mila s'impiegava per allora in partite iscritte, e si sottoponeva al vincolo d'inalienabilità. Dunque la inalienabilità della quarta parte non è una necessità imposta dall'*art. 52* delle legge di eccezione, ma da quello *23* delle capitolarioni. Era l'esistenza non l'inalienabilità pre-

scritta dall' *art. 53* delle LL. di eccezione. Che perciò questa osservazione sulla giacitura dell' *art.* in esame rientra nella dipendenza della inalienabilità, e delle garentie già prima spiegate.

Si rammenta intanto essersi ivi fatto conoscere che il sovrano Rescritto regola la immobilizzazione de' soli ducati 150 mila; ma quella de' ducati 450 mila, compimento della intiera dotazione della Banca, non annullata dall' articolo suddetto delle capitolarioni ed anzi vieppiù stabilita, e prima già ordinata dall' *art. II* del progetto approvato da S. M., dev'essere regolata con esattezza e scrupolo da chi figura la rappresentanza della universalità degli Azionisti. La Commissione ne avrà affidata la esecuzione.

Non è nelle attribuzioni dell' Adunanza generale d' invocare l' *art. XXVII* del progetto per restringere la garentia ordinata col citato *art. II*. Ora se una tal riduzione non può eseguirsi dall' Adunanza, tanto meno potrà restare in libertà della Commissione, quando lo crederà necessario. Doveva pensarsi con più maturità quando si esibì il progetto all' approvazione sovrana; poichè per scopo e fine dello stesso si ebbe in mira che tutte le operazioni della Banca dovevano circoscriversi nel mettere in moto i capitali de' privati, e mai quelli degli azionarj, se non nel momento e di quella quantità che i fondi di questi avessero superata la dotazione de' 600 mila ducati.

Quindi è da correggersi l' *art. 23*.

Art.° 23 Cap.

Art.° 23 Modif.

Per mettere in attività legalmente la Banca a termini dell' *art.° 53* delle LL. di eccezione, e della Sovrana autorizzazione del 19 ottobre 1827, il quarto soltanto del suddetto capitale primitivo,

Messa in attività legalmente la Banca a termini dell' *art.° 53* delle LL. di eccezione, ed impiegato per ora il quarto del suddetto capitale primitivo, cioè duc. 150 mila in partite iscritte sul Gran Li-

s' impiega per ora in partite iscritte sul Gran libro del debito consolidato, e si sottopone al vincolo d'inalienabilità in favore del pubblico, per garentia degl'impieghi de' capitali che i privati versino nella Banca. Il rimanente del capitale sarà anche impiegato in partite iscritte a misura che la commissione lo crederà necessario per le operazioni della Banca, o conveniente pel comune interesse.

bro del consolidato, e sottoposta detta somma al vincolo d'inalienabilità in favore del pubblico a norma del Rescritto sovrano del 5 Agosto 1831; sarà cura della Commissione amministrativa d'impiegare gli altri duc. 450 mila a compimento dell'intiero capitale primitivo sopra menzionato anche in partite iscritte sul detto G. Libro a norma della sovrana determinazione del 19 ottobre 1827, e delle regole che le saranno date dall'Adunanza generale a tempo opportuno.

OSSERVAZIONE III.

Coloro che hanno diritto di preferenza a far parte dell'Adunanza sono classificati per le loro obbligazioni dall'*art. XI* del progetto approvato, e dall'*art. 370 delle capitolaioni*. Ad essi si sono aggiunti per l'*art. 14 di dette capitolaioni* i socj benemeriti che cooperarono per far rimettere la Banca in attività. Tanto i primi che i secondi vengono qualificati col l'onorevole titolo di Socj fondatori.

La facoltà di denominare i Socj fondatori e di stabilirne il numero per la prima Adunanza, la Commissione se l'ha attribuita, e non poteva farsi a meno: ma essendo un diritto a fissarsi ed un diritto pregiudizievole agli altri socj, è regolare ed è giusto, che l'Adunanza accordi questo diritto.

Per tal fine è necessario che si conosca se i fondatori i quali sono contemplati nel progetto, abbiano adempito alle loro obbligazioni. Ivi dicesi che possano e debbano godere di questa distinzione i socj che formeranno il contratto per la quantità di 100 azioni in sopra. Dall'*art. 370* si rileva che furono

270 i socii che firmarono l'atto privato, i quali promisero di versare duc. 203760, ma non è noto che li versarono in realtà, sebbene a respiro. A costoro fu imposto, che, se dopo 30 giorni dall'annuncio nel Giornale, non avessero eseguito il versamento, sebbene anche a respiro, sarebbero stati esclusi dalla prima serie. Questo termine spirò, come si è detto, al 24 novembre 1831.

In quanto poi ai cooperatori per rimettere in attività la Banca, certamente la società riconoscente gode di attribuire loro una distinzione che li decorerà durante la vita de' medesimi. Non biasimeranno al certo che il merito formatosi ed apprezzato soltanto da loro stessi, non venga valutato pure col giudizio altrui; anzi è da immaginarsi che si gioveranno volentieri della rappresentanza della universalità, degli azionisti (*art. 5 cap.*) per essere convalidati nel diritto loro accordato dal citato *art. 14* delle capitolazioni.

Dunque fa d'uopo che l'Adunanza sulla conoscenza de' versamenti ne' termini e nella forma sopra enunciati, e del merito individuale di cooperazione al ristabilimento della Banca, faccia compilare un verbale, che determini e registri il numero de' fondatori distinto co' nomi, tra quelli di versamento e quelli di cooperazione.

Se l'appartenere alla classe de' fondatori costituisce il diritto di preferenza ad intervenire all'Adunanza, questo diritto restringe quello degli altri che non sono invitati ad intervenire. Per conseguenza dev'essere di pubblica ragione di tutti i socii il giudizio di preferenza.

Quindi è da modificarsi l'*art. 172*.

Art.º 172 Cap.

Saranno componenti l'Adunanza generale

1.º I socj fondatori giusta gli art. 13, e 14

2.º Gli altri socj che abbiano maggior numero d'azioni

Art.º 172 Modif.

Saranno componenti l'Adunanza a generale.

1.º I socj fondatori riconosciuti e nominati dall'Adunanza.

2.º Gli altri socj che abbiano maggior numero di azioni.

OSSERVAZIONE IV.

Il grado della civilizzazione attuale ha escluso dai modi della società quello di fare delle opposizioni alla condotta altrui, mettendosi in presenza il contraddittore ed il contraddetto. La delicatezza della educazione ha esclusa la contraddizione di faccia a faccia fino nelle opinioni, ed ha immaginato delle forme blandienti per farla meno dispiacere. Seguendo queste tracce, vediamo che per legge di procedura civile, ~~il Pubblico Ministero, dopo avere emessa la sua requisitoria, la quale non è altro che la sua opinione, sopra un articolo di lite, che riguarda persone che non dividono con lui l'interesse assoggettato al giudizio del magistrato, pure si ritira, acciò la discussione non urti l'amor proprio, ed affinché la deliberazione sciolta da ogni riguardo parta libera dalla bocca de' giudici. Si è creduto che la semplice presenza del Pubblico Ministero, anche senza voto, potesse influire a danno della libertà del sentimento; e perciò della giustizia, e della pubblica utilità.~~

Pare che non siasi tenuto presente abbastanza questo sistema di civiltà negli *art. 177, 178, e 179* delle capitolazioni, nè quali trattasi dell'intervento all'Adunanza de' Funzionarj amministratori; della

di costoro presenza negli affari quando con voto e quando senza voto; e delle attribuzioni accordate specialmente al Presidente ed al Segretario della Commissione. Questa e gli altri Funzionarj sono (*per gli art. 170 n.° 5, e 197 capit.*) sottoposti ad un conto che debbono rendere all' Adunanza ; e di più dall' Adunanza stessa debbono ottenere la finale approvazione. Or tali obbligazioni allontanano qualunque idea d' intervento, ammeno che le loro persone non debbano servire a somministrare spiegazioni ai documenti presentati come pezzi d' appoggio da trovarsi uniti ai conti stessi, ed ai verbali della Commissione.

Se queste osservazioni possano essere accolte come giuste, ne deriva 1.° che gli Amministratori sotto qualunque denominazione e di qualunque grado, il Direttore ed il Tesoriere, debbono sortire dalla sala della sessione, allorchè trattasi di nuove elezioni, e di oggetti riguardanti la gestione passata; 2.° che il Presidente ed il Segretario dell' Adunanza debbono scegliersi tra componenti la medesima; e 3.° che la durata dell' esercizio de' funzionanti presso l' Adunanza debba cessare col disciogliersi la medesima, consegnandosi al Segr. della Commissione tutti gli Atti della Sessione. Vedi Osservazione 13.

Quindi debbono riferirsi gli *art. 117, 178, e 179.*

Art.° 177 Cap.

La Commissione amministrativa, gli Agenti superiori, il Direttore, ed il Tesoriere intervengono all' Adunanza per proporvi, gl' affari, e prendono parte nelle discussioni, e deliberazioni della stessa. Essi però non avranno

Art.° 177 Modif.

La Commissione amministrativa, e gli Agenti superiori intervengono nell' Adunanza per proporvi gli affari, e prendono parte nelle discussioni e deliberazioni della stessa. Essi però sortiranno dalla sala in cui l' Adunanza

voce deliberativa allorchè trattisi di nuove elezioni, e di oggetti riguardanti la gestione passata.

Art.° 178 Cap.

L' Adunanza generale sarà preseduta dal Presidente della Commissione, o da chi ne fa le veci.

Art.° 179 Cap.

Il Segretario della Commissione farà ~~pure da Segretario~~ nell' Adunanza.

tiene la seduta allorchè trattisi di nuove elezioni, e vi si discutino, o vi si prendano deliberazioni sopra oggetti riguardanti la gestione passata.

Art.° 178 Modif.

L' Adunanza generale sarà preseduta dal Presidente, o Vice-presidente, che saranno scelti per prima operazione a pluralità di voti, tra i quarantacinque azionisti componenti la medesima. Dopo tale elezione si dichiarerà istallata l' Adunanza. Per questa scelta sarà detta Adunanza preseduta temporariamente dal Presidente della Commissione; ma senza voto.

Art.° 179 Modif.

Il Segretario dell' Adunanza ~~sarà scelto dal suo senno~~ dopo la istallazione anche a pluralità di voti. Il Segretario della Commissione presente alle elezioni del Presidente, Vice-Presidente, e del Segretario dell' Adunanza ne distenderà il processo verbale, che rilascerà al Segretario nuovamente eletto.

OSSERVAZIONE V.

Le operazioni preparatorie la convocazione dell' Adunanza, ed il tempo determinato per la durata della sua sessione debbono certamente essere proporzionati alla importanza de' suoi incarichi, alla molteplicità de' suoi lavori, alle vicissitudini delle sue discussioni, ed al tempo necessario per eseguire i

suoi doveri. Quando non si abbiano in considerazione tutte queste cose, l'Adunanza diverrà inutile, e la Banca sarebbe frustrata nel suo scopo con quello stesso mezzo immaginato per farcelo conseguire. I componenti l'Adunanza pieni di zelo per la utilità della Banca, ma privi d'istruzione preliminare, camminerebbero alla cieca, e dovrebbero cedere alla sorpresa senza elementi pel ragionamento, per la discussione, per l'esame.

Il breve spazio di tempo fissato alla sessione non serve ad altro che per obbligare i componenti il congresso a sanzionare con dibattimenti procellasi ciò che porterà in appresso il loro pentimento, il danno della Banca, l'esecrazione degli azionarii, e lo scredito della società.

Gli articoli 183, 184, e 187 delle capitola- zioni, nel modo come sono scritti, producono questi tristi effetti e rovesciano l'edificio per opera de' componenti l'Adunanza.

Fa d'uopo mettere sotto gli occhi gl'incarichi che questa in dieci giorni deve disimpegnare per non essere creduto esagerato, se arriverò a dire, ch'è impossibile di potersi ottenere quel fine lodevole per cui i suoi componenti si saranno congregati, e che la società si aspetta dai loro talenti, e dalla loro esattezza.

L'art. 170 capit. li raccoglie. Io gli esporrò presentando per ciascuno degl'incarichi, quali conoscenze, siano necessarie, onde sia spianata la strada per disimpegnarsi commendevolmente.

1. *Elezione degli Amministratori, e degli altri socj pre-
posti all'amministrazione della Banca.*

Dunque è necessario che si abbia un registro de- gli eligibili ad Amministratori ed Aggiunti, perchè possessori dieci azioni (art. 215 cap.). Altro regi-

stro degli eligibili ad Agenti superiori, perchè possessori di cinque azioni (art. 250 cap.) Finalmente il registro de' fondatori per cooperazione (Vedi Osservazione III.).

2. *Provvidenze per modo di regola su le proposizioni che vengono presentate all' Adunanza dalla Commissione amministrativa.*

Senza conoscersi i motivi che appoggiano le proposizioni della Commissione, le quali sono di numero indefinito, e d'importanza tale, che possono versare anche sullo scioglimento della società (art. 211 cap.) il breve corso di tempo di dieci giorni menerà a questo certissimo risultamento, cioè che i componenti l'Adunanza s'ingolferanno in discussioni lunghissime, le opinioni non si arriveranno ad associare, e la deliberazione sarà presa senza maturità.

3. *Modificare le capitolazioni della società in quanto concerne l'amministrazione e le operazioni della Banca.*

Oltre di notare il tempo necessario per discutersi per ciascuna modifica, se sia o no bisognevole farsi, e di esaminare le vedute di rapporto che ogni modifica possa avere coll'insieme delle capitolazioni; vi è l'altra questione preliminare e pregiudiziale, vale a dire, se le modificazioni debbono farsi con una iniziativa che parta dalla Commissione, escludendo questo diritto dall'Adunanza (art. 206 cap.), oppure questa iniziativa possa prendersi anche dall'Adunanza. (vedi Osservazione VII.).

4. *Esame in massa delle operazioni della Commissione nell'amministrazione degl'interessi della Banca, e norme a riceversi per l'ulteriore andamento della medesima.*

Se l'esame sarà fatto in massa, sicuramente le norme che dovrà stabilire l'Adunanza avranno il ca-

rattere dell' esame di cui si è occupata. L'Adunanza per tal genere di lavoro sarebbe presa alla sprovvista, e le sue deliberazioni sarebbero improvvisate, ed improvvisate poetiche. Dunque fa d' uopo che i suoi componenti ne siano prima istruiti.

5. L' esame ed approvazione definitiva del conto morale della Commissione , e del conto materiale del Tesoriere.

Pare leggerissimo questo incarico e facilissimo ad eseguirsi ; ma chi conosce la contabilità amministrativa , non sarà certamente di questo avviso : specialmente se avrà percorso con attenzione le capitolazioni delle quali si tratta. Per tal genere di operazioni conviene che l' Adunanza abbia presenti i verbali ed appuntamenti della Commissione ; le comunicazioni delle deliberazioni che il Segretario della stessa per estratto deve passare al Direttore ed al Tesoriere (*art. 242 cap.*) ; e le regole che la Commissione ha ricevute dall' Adunanza , o che si trovano dettate nelle capitolazioni ; per rilevare se la Commissione siavisi conformata , o abbia oltrepassato i suoi doveri. Tanto importa il conto morale : e questo non è certo un esame in massa delle operazioni della Commissione. Il conto materiale poi del Tesoriere (*art. 271 e seg. cap.*) l' Adunanza certamente non vorrà sanzionarlo perchè i Revisori (*art. 279 cap.*) l' hanno liquidato : almeno potrà ripassare la liquidazione eseguita , e ne ha il diritto. In questo caso che tempo si consumerà per tale discussione ?

6. Provvidenze da darsi amministrativamente su i reclami del Tesoriere contro le significatorie della Commissione.

Dunque l' Adunanza dovrà fare tanti giudizj amministrativi , quanti sono i reclami del Tesoriere. De-

libererà amministrativamente con dibattimenti incrociati della Commissione e del Tesoriere.

7. *Decisione dietro la proposta della Commissione su la continuazione o lo scioglimento della società prima o dopo il decorrimento del tempo stabilito.*

Ciascun vede, che, senz'arrestarsi al diritto d'iniziativa per tal proposizione, il soggetto della medesima urta gl'interessi del nazionale e dello straniero, dell'azionista e del capitalista, della fede pubblica e della privata; ed in una parola la fortuna ed il decoro di tutti coloro che vi hanno rapporto. E ciò può esser soggetto di così poco rilievo da far parte integrale delle occupazioni della Banca a cui si è limitata la durata della sua sessione coll'orologio alla mano in dieci giorni?

Dopo l'esposizione dell'importanza delle occupazioni dell'Adunanza, e della molteplicità de'suoi lavori, volendo circoscriversi al più possibile nè limiti determinati dalle capitolarioni, le modifiche le quali potranno portarsi ai sopra citati articoli 183, 184, e 187, dovranno stabilire una istruzione preliminare in istampa da consegnarsi ai componenti l'Adunanza il giorno 15 febbrajo di ciascun anno, ed ai nuovi nominati alla medesima, qualora i reclami fossero stati trovati ammissibili e pubblicabili, al 2 marzo seguente, a norma di quanto trovasi spiegato negli articoli corrispondenti modificati.

Saranno stampati perciò il registro de' nomi degli eligibili ad Amministratori per dieci e per cinque azioni; le proposizioni motivate che la Commissione vorrà presentare all'Adunanza; le modifiche che quella crederà necessario doversi portare alle capitolarioni; le cause e le ragioni che possono dar luogo allo scioglimento della società, se mai ve ne fossero, e finalmente tutto ciò che per parte della Commes-

sione si crederà d'uopo dover formare occupazione dell' Adunanza, come rappresentante la universalità degli azionisti.

I conti morale e materiale co' pezzi di appoggio resteranno aperti nella Segreteria della Banca per prenderne conoscenza i componenti l' Adunanza generale prima e dopo che vengono chiamati all'apertura della sessione.

Che se poi il tempo della durata di questa, e specialmente di questa prima sessione, che deve in contrare maggiori ostacoli da sormontare, si trovasse breve, le capitolazioni medesime, senza bisogno di approvazione di governo, offrono nel loro seno il principio per prorogarne i periodi, proclamandosi l' Adunanza ordinaria in Adunanza straordinaria per altri dieci giorni. L' *art. 201* è chiaro, ed attribuisce alla Commissione questa facoltà, la quale potrà essere con modifica anche facoltà dell' Adunanza generale per l'Osservazione *VII*.

Art.° 183 Cap.

L' avviso sarà pubblicato al più tardi pel 15 febbrajo. Fra i dieci giorni seguenti la pubblicazione dell' avviso, gli azionarij che si crederanno pregiudicati per non esservi stati compresi, potranno rimostrarne alla Commissione.

Art.° 183 Modif.

L' avviso sarà pubblicato al più tardi pel 15 febbrajo. I socj nominati per l' Adunanza generale avranno un esemplare in istampa de' registri degli elegibili alle cariche amministrative, e degli oggetti su quali dovrà occuparsi la medesima; restando nella segreteria della Banca aperti il conto morale ed il conto materiale co' pezzi d' appoggio per istruzione de' componenti detta Adunanza. Fra dieci giorni seguenti la pubblicazione dell' avviso, gli azionarij che si crederanno pregiudicati per non esservi stati compresi, potranno rimostrarne alla Commissione.

Art.° 184 Cap.

Dopo la discussione de' reclami, che dovrà aver luogo fra i cinque giorni successivi, la Commissione farà un nuovo avviso nel Giornale col notamento definitivo de' socj che debbono comporre l'Adunanza.

Art.° 187 Cap.

La sessione dell'Adunanza non potrà durare più di dieci giorni continui.

Art.° 184 Modif.

Dopo la discussione de' reclami, che dovrà aver luogo fra i cinque giorni successivi, la Commissione farà un nuovo avviso nel Giornale col notamento definitivo de' socj che debbono comporre l'Adunanza. Ogni socio reclamante cui siasi fatto diritto dalla Commissione, dovrà anche ricevere l'esemplare stampato del quale si è fatta parola nell'articolo precedente.

Art.° 187. Modif.

La sessione ordinaria dell'Adunanza non potrà durare più di dieci giorni continui. Potrà però prorogarsi in Adunanza straordinaria se se ne conoscesse il bisogno (*art. 201*)

OSSERVAZIONE VI.

La scelta degli Amministratori, e de' Funzionanti della Banca per gli *articoli 215, 250, e 270* si fa dall'Adunanza; ma non è vietato di rifiutarsi la nomina da colui ch'è stato eletto. Ciò può avvenire per molti nominati; e conviene attendere la convocazione dell'Adunanza prima che i posti vuoti sieno rimpiazzati.

Ad evitare la mancanza del servizio, in vece di proporre una terna pe' candidati in ciascuna vacanza, sulla quale debba scegliersene uno, potrà la Commissione fare una nota di sei individui, tra quali l'Adunanza ne sceglierà tre. Costoro con numero progressivo si rimpiazzeranno, tenendosi un registro degli eletti per la sede cui fu nominato ciascuno di essi.

L'attuale amministrazione forma l'appoggio a questa modifica. Coloro che immancabilmente assistono alla Banca, sono collaboratori zelanti, indefessi, disinteressati: ma non sono rinfrancati da altri, i quali vengano a dividere le loro cure nè lavori giornalieri, nè sono coadjuvati dai lumi che potrebbero spandere nel consesso quegli altri che non v'interpongono: e quello che più merita di notarsi si è, che la inerzia, o trascuratezza di cotesti Amministratori, non gli ha spinti neppure a fare una rinuncia.

Deve l'Adunanza generale nelle scelte avere di mira che i nuovi candidati non abbiano occupazioni o professioni, le quali loro tolgano l'agio ed il tempo di prestare la convenevole assistenza al servizio della società; Questa non può contentarsi di una semplice apparenza, e di una frettolosa comparsa, perchè in tal rincontro la scelta non sarebbe un rimpiazzo. Le operazioni della Banca, e le sessioni della Commissione sfolte di Amministratori non corrisponderebbero allo scopo dell'organizzazione.

Art.º 195 Cap.

I componenti della Commissione i quali non debbono uscirne presenteranno all'Adunanza le terne de' candidati per ciascuna piazza. Quegli che in ciascuna terna raccoglie maggior numero di voti rimane eletto.

Art.º 196 Modif.

I componenti della Commissione i quali non debbono uscirne presenteranno all'Adunanza sei nomi di candidati per ciascun posto da coprirsi. L'Adunanza sceglierà tre candidati con numero progressivo per supplirsi successivamente. Quelli che ricevano maggior numero di voti saranno i tre nominati.

OSSERVAZIONE VII.

Se vi è una disposizione lesiva, anzi destruttrice de' diritti congeniti e naturali dell'Adunanza,

è quella che si legge nel *articolo 206* delle capitola-
zioni. Ivi è prescritto che la iniziativa de' cangia-
menti alle medesime debba prendersi dalla Commes-
sione. Mancando questa iniziativa, non avrà diritto
l'Adunanza di proporre modifiche a sua istanza.

È vero che l'*art. 206* segue quello *205*, ove trattasi
dell'Adunanza straordinaria; ma non può mettersi in
dubbio che l'*art. 206* versa sopra un diritto spettante
alla Commissione tanto nelle Adunanze ordina-
rie, che straordinarie.

Ho fatto conoscere nella *V. Osservazione* che
per l'*art. 170 cap.* si attribuiva l'iniziativa delle
modifiche alla Commissione: ed in quell'articolo cer-
tamente, esponendosi i diversi rami di operazioni
dell'Adunanza, si rileva che si tratta dell'Adunanza
ordinaria, e non di quella straordinaria. Si aggiunge
a maggior conferma della conculcazione de' diritti del-
l'Adunanza; che anche per l'*art. 206*, nella sessio-
ne straordinaria, qualora la riforma delle capita-
lazioni si venga a proporre da alcuno de' componenti
la medesima, la proposizione debba rimettersi al-
l'esame della Commissione, la quale potrà farne il
rapporto, se lo crederà conveniente; e potrà pure
mettere nell'oblio la modifica; se a Lei piacerà,
d'onde potrà risorgere per autorità dell'Adunanza do-
po un biennio.

Questo è stato determinato dall'*articolo 206*. Ma
i diritti invariabili dell'Adunanza sono anche stabi-
liti dagli *articoli 5, e 6 capit.*; e più dall'*art.*
X. del progetto decretato. Quivi si dà all'Adu-
nanza la facoltà di prendere ogni misura, che sti-
merà convenevole al bene del corpo sociale; ed al
contrario l'incarico della Commissione è quello della
esecuzione delle sue deliberazioni, che le si attri-
buisce. I diritti dell'Adunanza sono creati, ed han-
no l'origine dalla universalità degli azionisti: quelli

della Commissione sono domandati a Lei come Procuratrice speciale per l'esecuzione di quanto l'Adunanza ha commesso ai funzionanti che la compongono. L'Adunanza non è nè condannata, nè interdetta, nè minore. Ma volendo supporre stranamente alcuna di queste ipotesi, vi dovrà intervenire il Magistrato, o l'Autorità domestica, per togliersi quel diritto che l'Adunanza ha ricevuto essenzialmente dalla universalità degli azionisti?

È dunque contraddittorio l'articolo 206 a ciò che viene dichiarato dagli articoli 5 e 6 delle capitolazioni, anche senza tenersi conto delle modifiche apportatevi colla Osservazione I.^a; e si oppone eziandio all'art. X del progetto approvato da S. M.

Qualunque iniziativa di modifica può ben prendersi dall'Adunanza generale; e debbono essere modificati tutti gli articoli delle capitolazioni che hanno rapporto al diritto inalienabile dell'Adunanza che non può essere privata della iniziativa delle proposizioni di riforma.

Quindi l'articolo 197 tra gli altri, debb' essere modificato.

Le modifiche poi, ciascun vede che sono della primiera importanza, perchè possono riflettere sopra i diritti, sulle guarentie, sulla organizzazione, sulle dipendenze, sopra i soldi, e sopra tutto ciò che interessa il corpo della società: per tal motivo dopo l'elezione de' preposti all'Amministrazione, fa d'uopo passare immediatamente alle modifiche; e quindi alla reddizione de' conti, ed in seguito alle altre occupazioni denotate nell'art. 170 cap:

Sono perciò riformabili anche gli art. 198 e 199.

Art.º 197 Cap. *Art.º 197 Modif.*

Compiute le elezioni si presenta all'Adunanza il conto. Compiute le elezioni, l'Adunanza passerà alla riforma

morale delle operazioni attive e passive eseguite nel corso del precedente anno, ed i risultamenti ottenutine. L'Adunanza delibera su l'approvazione.

Art.° 198 Cap.

In seguito si presenta il conto materiale del Tesoriere colle osservazioni de' socj Revisori sul medesimo nel modo che sarà detto per la reddizione del conto.

Art.° 199 Cap.

Prima che il rendimento sia adempiuto non può mettersi in discussione altro affare, eccetto se la Commessione non dimandi per causa di urgenza di preferirsi la discussione di altro oggetto di maggior interesse.

delle capitolazioni che crederà proporre, o che a Lei sarà proposta dalla Commessione; e quindi alle altre occupazioni denotate nell' art. 170, cominciandosi dalla reddizione del conto morale e materiale. L'Adunanza generale delibererà sopra ogni proposizione dopo discussione, e sopra il conto generale del precedente anno, accordando o rifiutando la sua approvazione.

Art.° 198 Modif.

Il conto materiale del Tesoriere si presenterà colle osservazioni de' socj Revisori sul medesimo, nel modo che sarà detto per la reddizione del conto.

Art.° 199 Modif.

Prima che l'Adunanza avrà deliberato sulla riforma, e sulle modifiche delle capitolazioni, se saranno necessarie; e prima che il rendiconto sia adempiuto, non può mettersi in discussione altro affare, eccetto se la Commessione non dimandi per causa d'urgenza, e l'Adunanza la riconosca, di preferirsi la discussione di altro oggetto di maggior interesse.

OSSERVAZIONE VIII.

Quello che si è detto nella Osservazione V. per dimostrare la necessità di riformare gli articoli 183,

e 187, serve anche a manifestare la necessità di portare la modifica all'art. 204 che a quelli ha rapporto.

Art.º 204 Cap.

I componenti dell'Adunanza dopo l'appello di convocazione possono richiedere a voce al Direttore della Banca tutte le notizie che crederanno abbisognar loro, onde istruirsi su gli oggetti che dovranno discutersi nelle sessioni ordinarie; ma debbono ciò praticare nelle ore in cui non portino inciampo all'andamento ordinario degli affari. Il direttore non mai può negarsi alle dimande de' socj per tal oggetto.

Art.º 204 Modif.

I componenti l'Adunanza, dopo essersi eseguito quanto fu prescritto dagli art. 183, e 184 (modificati) avranno diritto d'istruirsi nella Segreteria e Tesoreria della Banca di tutto ciò che concerne il conto morale della Commissione, e quello materiale del Tesoriere. Il Direttore ed il Tesoriere non possono mai negarsi per tale oggetto alle dimande de' socj nominati. Il Presidente della Commissione darà le disposizioni, perchè la istruzione suddetta non rechi inciampo alle operazioni della Commissione ed ai lavori della Segreteria, e Tesoreria della Banca.

OSSERVAZIONE IX.

L'Osservazione VII riguarda direttamente la modifica da portarsi all'art. 206 cap. Ma se l'Adunanza straordinaria sia convocata per riformare qualche articolo delle capitolazioni, dal che ne conoscesse la Commissione il bisogno, e l'Adunanza trovasse necessario portare modifica a qualche altro articolo; il primo esame caderà sulla proposizione di riforma della Commissione, e quindi su quella di simil genere che piacerà all'Adunanza di progettare. La convocazione dell'Adunanza straordinaria fa supporre maggiore importanza per la modifica reclamata dalla Commissione.

Art.° 206 Capit.

L'Adunanza generale non può fare alcun cambiamento alle presenti capitolazioni, se non venga proposto dalla Commissione amministrativa. Quando la riforma venga progettata da alcuno de' componenti dell'Adunanza, la proposizione prima di mettersi in deliberazione della medesima, dovrà necessariamente inviarsi all'esame della Commissione amministrativa, la quale ne farà poi la proposta, ove lo creda conveniente. Nel caso la Commissione protragga oltre un biennio di farne la proposizione, può l'Adunanza ordinarne la discussione.

Art. 206 Modif.

L'Adunanza generale nelle sessioni straordinarie potrà anche fare modifiche alle capitolazioni. Se l'Adunanza sia convocata straordinariamente anche per riformare qualche articolo delle capitolazioni a richiesta della Commissione, e quella trovasse necessario portare modifica a qualche altro articolo; il primo esame cadrà sulla proposizione della Commissione, e quindi su quella di simil genere, che piacerà all'Adunanza di progettare. Sarà però sempre sentito il parere della Commissione, quando l'Adunanza farà la proposta della modifica.

OSSERVAZIONE X.

Le modificazioni credute necessario agli articoli 177, 178, e 179 nella Osservazione IV conducono a scorgere il bisogno di modificarsi gli art. 207, e 208, che nella loro giacitura portano attribuzioni, e doveri che si urtano, con quelle modificazioni, se saranno confermate.

Art.° 207 Capit.

Gli affari particolari che concernono l'amministrazione saranno proposti all'Adunanza dal Direttore, dal Tesoriere, e dai Revisori de' conti, per quello che concerne il rispettivo ramo di servizio. In questi affari essi non avranno voce deliberativa. Gli og-

Art.° 207 Modif.

Gli affari particolari che concernono l'amministrazione, saranno proposti all'Adunanza dal Direttore, dal Tesoriere e dai Revisori de' conti per quello che concerne il rispettivo ramo di servizio. Gli oggetti generali che si propongono a nome della Com-

getti generali saranno proposti dal Segretario.

messione saranno rapportati dal Segretario della medesima; e gli oggetti di simil natura, ed anche particolari che l'Adunanza affiderà al suo Segretario, da costui saranno proposti.

Art.° 208 Capit.

Delle deliberazioni dell'Adunanza il Segretario redige il processo verbale, che sarà firmato dal Presidente, e da cinque maggiori azionisti presenti alla chiusura della sessione di ciascun giorno.

Art.° 208 Modif.

Delle deliberazioni dell'Adunanza il Segretario della medesima distenderà il processo verbale, che sarà firmato dal Presidente della stessa, e da cinque maggiori azionarij presenti alla chiusura della sessione di ciascun giorno.

OSSERVAZIONE XI.

Sarebbe sufficiente per la rettifica dell'*art. 210* lo sviluppo delle teorie dettate nella Osservazione I.^a, ma nella compilazione dell'art. in esame si leggono facoltà di senso espansivo, e di più estesa applicazione. Si trova scritto che nella Commissione risiede la facoltà di obbligare legalmente la società tanto da attrice che da convenuta; perchè ella è la mandataria universale della società. Ciò è troppo; e merita che sia ristretto in più angusti confini. La società è obbligata in faccia ai terzi per effetto della procura e del mandato, e ne' termini de' pieni poteri conferiti al suo procuratore; ma non può dirsi che nella Commissione risiede, e vi risiede tal facoltà indefinita ed illimitata, come mandataria universale della società. In conseguenza de' poteri espressi nel mandato, la Commissione ha la facoltà di fare contratti per l'impiego de' capitali e per tutt'altro concerne le diverse operazioni commerciali attive e passive, cui la Banca è destinata (*art. 6 cap.*).

La Commissione dunque non ha poteri per fare qualsiasi genere di contratti, che non abbia il carattere commerciale.

Ne deriva da questa spiegazione ch'essa per contratti di compra d'immobili, o di acquisto di dominio diretto, o utile, non è autorizzata; poichè per tali transazioni la obbligazione della società sarebbe a tempo indefinito, ed anche a tempo perpetuo. Ora per l'*art. 2 cap.*, conforme all'*art. XXII* del progetto decretato, la Banca Fruttuaria avrà la durata di cinquanta anni; e per l'*art. 170 n.º 7*, e per l'altro *24* la medesima può sciogliersi anche prima del periodo stabilito: che però assumendo la Commissione i poteri come residenti in lei, di mandataria universale della società, potrebbe obbligare la società a versare i propri denari in acquisti, de' quali le generazioni successive potrebbero avervi diritto: e qualora si sciogliesse la Banca prima del tempo stabilito, i soci si troverebbero implicati in uno strascico, che come tutti gli stralci, restano preda degli Amministratori.

Possono esservi de' bisogni che impongono lo acquisto di beni immobili, o di dominio utile; ma quelli debbono conoscersi da chi rappresenta la università degli azionisti (*art. 5 cap.*), e non già dalla Commissione che rappresenta il Gestore de' negozj, e de' diversi dettagli dell'amministrazione esecutiva della Banca. Lo stabilire « fare contratti chi » è la mandataria universale della società », come giace l'espressione del citato *art. 210*, importa riconoscere nella Commissione il diritto di fare qualunque contratto di compra, ed anche vendita d'immobili, dopo averli comperati, e di acquisto di censi, e di dominio utile.

Deve perciò modificarsi l'*art. 210*.

Art.º 210 Capit.

La Commissione amministrativa è la mandataria universale della società con pieni poteri per tutti i dettagli dell'amministrazione, e con facoltà di delegare con mandato.

In essa sola risiede la facoltà di obbligare legalmente la società, e di acquistare diritti alla medesima. Ad essa spetta di promuovere in giudizio e fuori, lo sperimento di qualunque azione nell'interesse sociale; di rappresentare la società tanto da attrice, quando da convenuta; di fare contratti, di transigere, di arbitrare, di quietare, di prestare consensi, e di fare ogni atto particolare, o generale di amministrazione, nell'interesse della società stessa, senza bisogno di altra speciale autorizzazione.

Art.º 210 Modif.

La Commissione amministrativa, come Gerente con pieni poteri degli affari della società, e Procuratrice speciale per tutti i dettagli dell'amministrazione esecutiva, ha la facoltà di delegare con mandato.

In essa sola risiede la facoltà di obbligare in faccia ai terzi la società, e di acquistare diritti alla medesima. Ad essa spetta di promuovere in giudizio e fuori, lo sperimento di qualunque azione nell'interesse sociale; di rappresentare la società tanto da attrice quanto da convenuta; di fare contratti commerciali e di altri ordine; però a tempo e non perpetui; di transigere, di arbitrare, di quietare, di prestare consensi, e di fare ogni atto particolare, o generale di amministrazione nell'interesse della società stessa, senza bisogno di altra speciale autorizzazione. Per contratti di acquisto d'immobili, e di dominio utile o diretto, e per la rivendita di tali proprietà, sarà obbligata di domandare l'autorizzazione speciale dall'Adunanza; senza di che saranno nulle coteste contrattazioni.

OSSERVAZIONE XII.

Sono da spiegarsi alcuni articoli delle capitola-
zioni, acciò non presentino ulteriormente quelle am-

biguità che danno luogo ad applicazioni contrarie allo scopo per cui furono dettati. Gli *articoli 215, 222, 257, e 265*, sono quelli tra molti altri, che debbono essere dilucidati e chiariti.

Bisognerà prima determinare se la immobilizzazione delle azioni di coloro che sono scelti a funzionare nell'amministrazione della Banca, debba eseguirsi senza distinzione, sopra azioni che fossero prese a respiro, delle quali tratta l'*art. 32 cap. e l'art. III.º* del progetto decretato. Convieni in appresso stabilire se tanto i funzionanti ordinarij, che gli aggiunti debbano soffrire la immobilizzazione delle rispettive azioni necessarie alle loro eligibilità.

Per quanto riguarda la qualità delle azioni da immobilizzarsi, non vi può esser dubbio che debbano essere immobilizzate in Banca le azioni intieramente versate. Ciò tiene alla base delle garentie, come si è dimostrato, trattando di tal soggetto. Se i funzionanti avessero immobilizzate le loro rispettive azioni per un terzo, la garentia che troverebbe il pubblico e la Banca per sicurezza della gestione de'preposti all'amministrazione, sarebbe per un terzo. Ciò tenderebbe a minare la base dell'edificio sociale. Buono che non si trovano *azioni a credito*, perchè la immobilizzazione di azioni di tal genere, sarebbe nominale, sarebbe zero. Ad ogni modo anche la immobilizzazione delle azioni a respiro non impone maggior obbligo e non dà peso più grave ai funzionati, che a tutti gli altri i quali le posseggano; perchè le azioni a respiro sono immobilizzate in Banca di loro natura, non essendo trasferibili. Convieni dunque che sia dichiarato, che le azioni de' funzionanti da immobilizzarsi, debbano essere intieramente versate e complete; e che per tale immobilizzazione necessaria, si possa acquistare il diritto alla eligibilità di funzionante nell'amministrazione della Banca.

Il modo poi per risolvere la quistione, se i funzionarj ordinarj ed aggiunti sieno ugualmente tenuti a soffrire la immobilizzazione delle azioni richieste alla loro eligibilità, si è quello di percorrere gli articoli che fissano le obbligazioni degli ordinarj, e degli Aggiunti. Se queste sono dello stesso ordine, ed anche le stesse, non si può evitare di determinare, che la immobilizzazione debba essere anche la stessa; e sono tutti del pari compresi sotto l'art. 11 delle capitolazioni.

Se si porta lo sguardo sugli art. 215, 227, e 218 ne' quali si tratta della scelta degli Aggiunti Amministratori, e sugli art. 228, 229, e 232, ove sono definite le loro attribuzioni, si scorderà che gli Aggiunti hanno la stessa missione, gli stessi incarichi, le stesse funzioni, e lo stesso voto deliberativo che gli Amministratori ordinarj. Dunque anche gli Aggiunti debbono essere assoggettati alla medesima immobilizzazione.

Agli Agenti superiori per l'art. 11 ch'è relativo all'art. 10 precedente, s'impone la immobilizzazione delle 5 azioni. Ma i loro Supplenti, sebbene dall'art. 251 venga stabilita la loro nomina da farsi dalla Commissione amministrativa, pure hanno le stesse attribuzioni che gli Agenti ordinarj. Per conseguenza anche la immobilizzazione di 5 azioni, come gli Agenti ordinarj, è inevitabile.

Date queste dilucidazioni, debbono essere modificati i sopraddetti art. 215, 222, 257, e 265.

Art.º 215 Capit.

Art.º 215 Modif.

Gli Amministratori ordinarj della Commissione, e gli aggiunti saranno nominati tutti dall'Adunanza generale, fra i socj azionisti, che ab-

Gli amministratori ordinarj della Commissione, e gli Aggiunti saranno nominati tutti dall'Adunanza generale fra i socj azionisti, che abbiano

bia no almeno dieci azioni sulla Banca.

almeno dieci azioni intieramente pagate alla Banca.

Art.º 222 Capit.

Prima di entrare in esercizio, a cura del Direttore e del Tesoriere saranno dalla Commissione immobilizzate dieci azioni per ciascuno dei nuovi Amministratori.

Art.º 222 Modif.

Prima di entrare in esercizio tanto gli Amministratori ordinarj, e gli Aggiunti, quanto gli Agenti superiori e i loro Supplenti, a cura del Direttore e del Tesoriere saranno dalla Commissione immobilizzate dieci azioni per ciascuno de' nuovi Amministratori, e cinque azioni per ciascuno degl'indicati Agenti superiori e Supplenti.

OSSERVAZIONE XIII.

Qui è luogo di esaminare se il Direttore ed il Tesoriere possano far parte della Commissione, e dell' Adunanza generale. I loro doveri sono incompatibili con quelle attribuzioni che si sono loro accordate dalle capitolarioni. Il Direttore è subordinato alla Commissione; è l' esecutore delle sue determinazioni; e può essere da questa anche sospeso (*art. 8, 255, 256, cap.*). Egli inoltre è il controllo del Tesoriere in tutti i movimenti attivi e passivi della Banca (*art. 256*). Il Tesoriere dal canto suo è sotto la vigilanza del Direttore, dipendente dalla Commissione (*art. 8*) che può anche sospenderlo per condotta repressibile (*art. 266*). Sarebbe strano che il giudicabile ed il giudice, il superiore ed il suo subordinato sedessero alla stessa panca. Il Direttore ed il Tesoriere una volta avrebbero le stesse attribuzioni de' componenti la Commissione, ed altra volta le perderebbero.

Si aggiunge che le firme le quali debbono apporre alle carte ed ai libri, e gl' incarichi a' quali

sono obbligati questi due primi funzionarii della gestione sociale, non possono loro permettere di assistere alle discussioni, ed alle deliberazioni della Commissione. Chi si fosse trovato alle sessioni che questa tiene giornalmente, giudicherebbe di leggieri che il Direttore ed il Tesoriere, se non altro, per le loro caratteristiche occupazioni, non debbono essere annoverati tra i componenti la Commissione, perchè frappongono intoppi ed interruzioni, e presentano ostacoli al corso, ed al sollecito disbrigo degli affari.

Nè possono dolersi que' due funzionarij della restrizione delle attribuzioni accordate loro dalle capitolarzioni, quando si rammentino che i doveri di responsabilità, e di dipendenza assoluta dalla Commissione, sono stati quelli ch'essi medesimi hanno giudicati incompatibili coll'esercizio de' diritti di superiorità, allorchè l'Amministrazione attuale, della quale finora hanno fatto parte integrante per mancanza di norme e di modifiche dell'Adunanza generale, è ricorsa al Ministro dell'Interno per escludere gli impiegati dall'intervento alla summentovata Adunanza. Questa domanda su que' principii è stata sanzionata con sovrano Rescritto; e per conseguenza que' principii sono stati consagrati anche a di loro proposta. Ora non si pratica altro che applicarli all'esercizio delle loro funzioni.

Discende ancora da ciò che si è stabilito per teoria, che il Direttore ed il Tesoriere non debbono annoverarsi tampoco ne' 45 componenti l'Adunanza generale. Questa è il loro giudice, ed essi sono i giudicabili.

Ecco perchè si è corretto l'*art. 177* Osservazione IV.ª e debbono riformarsi gli *art. 224*, e *225*.

Art.º 224 Capit.

Art.º 224 Modif.

Gli Agenti superiori, il Di-

Gli Agenti superiori, il Di-

rettore, ed il Tesoriere intervengono nelle sessioni della Commissione, per proporvi gli affari del rispettivo ramo di servizio, ed ogni altro, ma non vi hanno voto deliberativo.

Art.° 225 Capit.

Qualora però il Tesoriere sia componente della Commissione, egli non potrà votare soltanto per gli affari che riflettano direttamente o indirettamente il di lui interesse; in tal caso il Tesoriere sarà supplito nella deliberazione da uno dei componenti aggiunti: negli altri affari conserva il suo voto.

rettore, ed il Tesoriere intervengono nelle sessioni della Commissione soltanto per proporvi gli affari del rispettivo ramo di servizio; ed ogni altro soggetto di loro attribuzione.

Art.° 225 Modif.

Il Direttore ed il Tesoriere nelle proposte che dovranno fare alla Commissione possono essere suppliti da uno degli Amministratori aggiunti.

OSSERVAZIONE XIV.

In tutto il tessuto del progetto, e delle capitolarioni si osserva che i promotori della Banca Fruttuaria ondeggiavano tra la speranza di grandi proventi, ed il timore di scarsa confidenza. La dotazione di duc. 600 mila dell' *art. II.°* del progetto, che doveva restare come garentia in faccia al pubblico, impiegandosi in compra di rendite iscritte sul G. Libro, fu ridotta a duc. 150 mila per l' *art. 23* delle capitolarioni. Le azioni a respiro, quelle a credito, e le eventualità delle propine, e della misura degli stessi soldi, come sono stabilite nel progetto e nelle capitolarioni, ne fanno chiara dimostrazione. Ora poi che il pubblico ha fatto fare passi giganteschi a questo stabilimento, e che le somme incassate hanno tolto ogni sospetto di tardo incremento, e ne hanno confermata la favorevole progressione, tutto debb'essere fissato sopra principii stabili ed invariabili.

La Banca, essendo uno stabilimento commerciale, amministrato da persone le quali non fanno propri tutti gli utili della medesima, come nelle altre case di negozio, ma che però non debbono generosamente impiegare l'opera loro a solo vantaggio di quelli che non vi prendono ingerenza amministrativa, deve formarsi un sistema di proventi e di soldi, che corrisponde a questa doppia condizione. Che perciò il sistema bancario, e l'amministrativo debbono servire di guida per la determinazione de' lucri e de' soldi, e per regolare le ore di servizio degli Amministratori e degl' Impiegati.

Io proporrò delle quantità, come mezzo di misura; ma l'Adunanza generale nella concorrenza de' lumi di tanti suoi illustri componenti, vedendo agevolata la sua discussione, potrà dare alle quantità progettate quell'accrescimento, o quella restrizione che a Lei piacerà, e guadagnerà almeno nell'impiego del suo tempo.

In quanto ai proventi ed ai lucri, il Direttore può essere ben contento di essere assimilato al Tesoriere, come già per Lui si vede praticato nelle capitolazioni. Il Direttore come il Tesoriere possono ricevere l'uno per cento sopra i lucri divisibili della Banca, o un soldo fisso di duc. 50. al mese. Il Tesoriere può ricevere inoltre il provento di altro mezzo per 100 sopra i valori di gemme, e di altri oggetti preziosi pignorati in ragione dell'apprezzo, e non già in ragione del denaro pagato al pignorante.

Ogni Amministratore potrà aver diritto ad un gettone di duc. uno; diritto a cui parteciperanno ancora gli Aggiunti quando presteranno servizio.

Il Presidente potrà riceverne due, ed il Segretario uno e mezzo.

Gli Agenti superiori potranno avere diritto al gettone simile a quello del Segretario, ed i loro

Supplenti potranno riscontere lo stesso che gli Agenti ordinarj.

Tutti questi gettoni saranno di presenza, per trovarsi segnati gli aventi diritto sul Registro destinato a quest' uopo.

I Revisori saranno compensati con un premio che sarà fissato con una scala tra il *maximum* ed il *minimum* dall' Adunanza generale secondo la qualità de' lavori; e sarà pagato per quella quantità tassata ne' termini della scala sul rapporto di due Socj azionisti contabili scelti dalla Commissione.

Gl' impiegati debbono avere un soldo fisso, proporzionato al loro ufficio, ed alla loro capacità. La norma per la determinazione di questo soldo, potrà essere quella de' pagamenti che fanno ai loro impiegati le altre banche di commercio.

La disciplina per gl' impiegati dovrà stabilirsi sopra il servizio delle banche suddette, e non sopra quello che si presta nelle Amministrazioni del governo. Tanto di mattina, che dopo pranzo, e di sera, gl' impiegati debbono essere al loro posto, perchè gli affari della Banca possono esigere la loro presenza tanto nelle ore del mattino, che in quelle pomeridiane; e la corrispondenza postale non può essere determinato, a che ora sia fuori di bisogno di avere servizio dagli impiegati.

Da ciò deriva che lavorandosi ancora nelle ore pomeridiane, il servizio della Banca potrà eseguirsi con risparmio di soldi da un numero minore d' impiegati, di quello che attualmente si trova chiamato.

E poichè i tanti rami di commercio che distenderà la Banca non danno timore che alcuno degl' impiegati possa uscire per lungo tempo dal servizio, non vi sarà lagnanza che possa alcuno di essi rimanere momentaneamente esonerato. Intanto questo metodo di disciplina pe' lavori, servirà di regola per lo ri-

sparmio di spese che potrà adottarsi in favore della società.

Posto questo sistema, il Direttore, il Tesoriere, la Sezione di servizio, e gli Agenti superiori dovranno assistere anche nelle ore pomeridiane; e tutt'insieme congederanno gl'impiegati con processo verbale giornaliero di presenza, e colla indicazione dell'ora, sul motivo di non esservi altro affare indispensabile ch'esiga continuazione di servizio.

Dietro le precedenti osservazioni debbono essere modificati gli *art. 244*, e tutti quelli che hanno relazione al sistema per esse immaginato.

Art.° 244 Cap.

Art.° 244 Modif.

Le funzioni degli Amministratori sono onerose. Non pertanto per eccitare lo zelo dei socj a bene amministrare e promuovere i vantaggi della Banca si stabilisce che i componenti tutti della Commissione amministrativa hanno diritto ad un premio da definirsi dall'Adunanza generale, e che non mai potrà essere minore del 5 per 100 su la somma degli utili della Banca, quando questa ecceda la ragione del 12 per 100 per ciascuna azione, compresi l'interesse giusta gli articoli 311, e seg.

Le funzioni degli Amministratori sono onerose. Non pertanto per eccitare lo zelo dei socj a bene amministrare e promuovere i vantaggi della Banca, si stabilisce che i componenti la Commissione amministrativa, gli Aggiunti, ed i socj supplenti (art. 229 cap.) riceveranno un premio di duc. uno a titolo di gettone di presenza dietro la firma che avranno apposta al registro d'intervento personale, quando si chiuderà la sessione o dopo le funzioni di servizio della intera giornata, se queste dovranno protrarsi anche nelle ore pomeridiane. Il Presidente riceverà il premio di due gettoni, ed il Segretario riceverà un gettone e mezzo per le rispettive occupazioni della Banca.

OSSERVAZIONE XV.

In conformità dell' Osservazione XII.

Art.° 250 Cap.

Art.° 250 Modif.

Gli Agenti superiori sono eletti dall' Adunanza generale fra gli azionisti che abbiano almeno cinque azioni su la Banca. Le loro funzioni sono biennali, e non possono cumularsi colle funzioni di amministratore.

Gli Agenti superiori sono eletti dall' Adunanza generale fra gli azionisti che abbiano almeno cinque azioni intieramente pagate alla Banca. Le loro funzioni sono biennali, e non possono cumularsi colle funzioni di amministratore.

OSSERVAZIONE XVI.

In conformità dell' Osservazione XIV.

Art.° 254 Cap.

Art.° 254 Modif.

Gli Agenti superiori partecipano nella dividenda degli utili di qualunque natura spettanti alla Commissione ed agl' impiegati. La Commissione determinerà la loro quota.

Gli Agenti superiori, e i loro Supplenti in caso di mancanza, riceveranno un premio di duc. uno e mezzo a titolo di gettone di presenza, sotto le stesse condizioni espresse nell' art.° 244 (modif.)

OSSERVAZIONE XVII.

In conformità dell' Osservazione XII.

Art.° 257 Cap.

Art.° 257 Modif.

Il Direttore è scelto dall' Adunanza generale fra socj azionarij interessati nella Banca almeno per venti azioni. Le sue funzioni sono a tem-

Il Direttore è scelto dall' Adunanza generale fra socj azionari, interessati nella Banca almeno per venti azioni intieramente pagate alla Te-

po indefinito, e non può cumulare quelle di Amministratore, nè ordinario, nè aggiunto.

soreria della medesima. Le sue funzioni sono a tempo indefinito, e non può cumulare quelle di Amministratore ordinario, nè aggiunto.

OSSERVAZIONE XVIII.

Si applichi la Osservazione XXI al Direttore.

Art.º 258 Cap.

La Commissione amministrativa può per giusta causa sospendere il Direttore. Essa provvede inoltre interimamente al di lui rimpiazzo in caso di sospensione, di mancanza, o di altro impedimento qualunque. L'Adunanza generale può rimuoverlo soltanto per malversazione, o grave mancamento.

Art.º 258 Modif.

La Commissione amministrativa può per giusta causa sospendere il Direttore. Essa provvede inoltre interimamente al di lui rimpiazzo in caso di sospensione, di mancanza, o di altro impedimento qualunque. L'Adunanza generale può rimuoverlo in caso di condotta pregiudizievole agli interessi dell'istituto, e per grave mancanza giusta l'articolo XIII del progetto decretato.

OSSERVAZIONE XIX.

Nella prima Parte di questa Memoria si è fatto rilevare, come la immobilizzazione in Banca delle azioni e cauzioni degli Amministratori, Funzionanti ed Impiegati, rafforzati e renda più solida la garanzia de' duc. 600 mila da vincolarsi sul G. Libro. Ivi per un calcolo approssimativo si è detto che duc. circa 60000 formavano la somma della immobilizzazione in Banca. Ora è luogo di far osservare che qualora l'importo delle azioni di tutti coloro, de' quali ivi si è trattato, fosse stato pagato per intero, o divenisse ora tutto pagato intieramente, i duc. 60000

figurerebbero nello stesso tempo, come somma d'immobilizzazione in Banca a garentia della gestione, e come quota d'immobilizzazione sul G. Libro, qual parte de' duc. 150 mila per garentia della fede pubblica. In tal modo sulle altre azioni per compimento della intiera immobilizzazione, la Banca dovrebbe impiegare appena duc. 90000 sul consolidato. Quindi versando il Direttore la cauzione di duc. 3 mila o in iscrizioni sul G. Libro, o in azioni sulla Banca, e le 20 azioni a cui è obbligato per effetto della sua eligibilità (*art. 257 cap.*), i suddetti duc. 3000, e li duc. 1200 formerebbero una somma di duc. 4200, i quali vincolati sul Consolidato, farebbero parte de' duc. 150 mila.

È vero che tal doppia figura è tutta nominale, e razionale, perchè li duc. 150 mila appartengono a tutta la massa degl' introiti della società; ma non è meno vero che le cauzioni, sono oltre le azioni, e possono integrare i duc. 600 mila sopra de' quali deve proporzionarsi il quarto per ora, per la immobilizzazione del Consolidato.

Ciò che si è detto pel Direttore è applicabile ancora al Tesoriere per la sua cauzione di ducati 30 mila.

Quindi modifica all' *art. 262*, ed agli altri che vi hanno rapporto.

Art.º 262 Cap.

Il Direttore dovrà dare alla Banca una cauzione di ducati tre mila in azioni sulla Banca, o in iscrizione, o in biglietti secondo che la Commissione crederà più conveniente.

Art.º 262 Modif.

Il Direttore darà alla Banca una cauzione di ducati tre mila in azioni sulla Banca, o in iscrizione a prezzo corrente, o in biglietti secondo che la Commissione crederà più conveniente. La cauzione data in iscrizione farà parte della quota da immobilizzarsi a favore della Banca giusta l' *art.º 23*.

OSSERVAZIONE XX.

In conformità dell' Osservazione XIV.

Art.º 263 Cap.

Attesa la responsabilità e la continuata assistenza che dee prestare il Direttore, percepisce il cinque per 100 su gli utili netti della Banca quando il loro prodotto non ecceda i ducati 100 mila; e su la somma che ecceda questo prodotto percepirà il due e mezzo per 100.

Art.º 263 Modif.

Attesa la responsabilità e la continuata assistenza che deve prestare il Direttore, percepisce l' uno per 100 sopra i lucri netti di spese, divisibili della Banca, o un soldo di ducati 50 al mese. L' Adunanza generale ogni anno fisserà il lucro o il soldo del Direttore da dover percepire per l'anno cominciato in cui si tiene la sessione.

OSSERVAZIONE XXI.

Per quanto l'art. 265 delle capitolazioni riflette al requisito della eligibilità del Tesoriere per le ventisette azioni, ed alla cumulazione delle funzioni di Amministratore, si rimanda il lettore alle Osservazioni XII e XVII; IV e XIII: per quanto poi riguarda la sua amovibilità fa d' uopo considerare che il citato art. è restrittivo dell'art. XV. del progetto decretato; ma la restrizione è in danno della società e del servizio pubblico. Nell'art. sanzionato da S.M. è prescritto che il Tesoriere possa essere sospeso ed anche dimesso dall' Adunanza generale: — in caso di condotta pregiudizievole agl' interessi della Banca — Nell'art. in esame delle capitolazioni è scritto che « non può essere amosso se non per malversazione » tassativamente. La malversazione è colpevole e dolosa; ma la trascuratezza, l' inasistenza, l' insubordinazione alla Commissione, sono ugualmente colpevoli, se non dolose. E tutte queste

colpe sono pregiudizievoli agl' interessi della Banca. Non s' intende perchè l'*art. XV* del progetto sia stato ristretto dall' *art. 265* alla sola malversazione. Pare che dall' attuale Tesoriere la sola malversazione potesse temersi per sospenderlo o dimmetterlo: lo che non ha fatto molto decoro alla persona, in grazia di cui si è portata la restrizione al progetto decretato: mentre dall' altro canto si è omessa la considerazione, cioè, che le capitolarioni stabiliscono l' economia e l' interesse della società; qualunque Tesoriere possa venire a funzionare dopo colui che certamente ha molto favorita la istallazione della Banca, e ne ha promossa la riuscita.

Quindi è da riformarsi l' *art. 265*.

Art.º 265 Cap.

L' Adunanza generale sceglie il Tesoriere tra gli azionarij che abbiano almeno venti azioni su la Banca. Egli non può essere amosso se non per malversazione; e può cumulare le funzioni di Amministratore.

Art. 265 Modif.

L' Adunanza generale sceglie il Tesoriere fra gli Azionarij che abbiano almeno venti azioni versate intieramente su la Banca. Egli non potrà essere amosso che in caso di condotta pregiudizievole agli interessi della Banca, giusta l' *articolo XV* del progetto decretato.

OSSERVAZIONE XXII.

È stabilito (*art. 339 e seg. cap.*) che vi debbono essere due Madre-fedi, delle quali una in testa della Banca, e l' altra in testa del Tesoriere. Nella prima saranno portati gl' introiti del numerario e delle fedi di banco: nella seconda saranno portate le somme accreditate che il Tesoriere riceverà; e per farvi notare gli esiti ordinati dalla Commissione.

Intanto si stabilisce pure all' *art. 272 cap.*, che il Tesoriere possa tenere presso di se in contante una

somma non maggiore di 10 mila duc. Per questa disposizione convien dire, o che il Tesoriere possa fare degli esiti senza il carico del Direttore, e senza il previo ordinativo della Commissione, o che le spese minute e giornaliere possano dare sfogo alla ragguardevole somma di 10 mila duc. La prima ipotesi è in opposizione cogli *art. 271, 339 e seg.* la seconda è incredibile.

Posto ciò, il Tesoriere può tenere duc. 1000 contanti per le spese minute, accreditati a Lui con polizza notata sulla Madre-fede della Banca per simili articoli; e gli altri duc. 9 mila, compimento di duc. 10 mila, notati sulla stessa madre-fede della Banca, egli li riceverà per accreditarli sulla Madre-fede della sua cassa in testa sua. Così tutto sarà in corrispondenza.

Non si vede nelle capitolazioni che sia scritto doversi avere riscontri contabili dal Tesoriere per pezzi di appoggio al suo conto materiale, non polizario, non Ricevi delle parti prendenti, onde dare sfogo agli ordinativi. Tutto sarà stato regolarizzato dalla Commissione, ma nelle capitolazioni, ove certe discipline interne sono dettagliate forse troppo, questa parte è trattata con somma superficialità.

Quindi sono da modificarsi gli *art. 271 e 272.*

Art.º 271 Capit.

Art.º 271 Modif.

Il Tesoriere non potrà fare introito di somma alcuna per conto della Banca, senza averne ricevuto il carico dal Direttore.

Il Tesoriere non potrà fare introito di somma alcuna sulla sua Madre-fede, se non di quella che sarà stata prima notata sulla Madre-fede della Banca con polizza pagabile a Lui.

Art.º 272 Capit.

Art.º 272 Modif.

Inoltre non potrà tenere presso di se in contante una

Inoltre non potrà tenere presso di se in contante una

somma maggiore di ducati ro mila. Le somme eccedenti dovrà versarle quotidianamente nei regj banchi, facendone introito su la madre-fede della Banca.

somma maggiore di ducati mille per spese giornaliere che riceverà con poliza notata sulla Madre-fede della Banca. La Commissione amministrativa oltre detta poliza, passerà con altra poliza al Tesoriere la somma di ducati omila per fare i pagamenti ordinarj e straordinarj. Egli introiterà sulla Madre-fede sua la indicata somma, e pagherà sempre con partite di Banco. Di tutte le quantità che il Tesoriere incasserà sia numerario che in partite di banco, ne farà quotidianamente versamento ne' regj banchi, facendone introito sulla Madre-fede della Banca.

Questa regola sarà costante fino che non si daranno le disposizioni per la pignorazione.

OSSERVAZIONE XXIII.

Si leggano la seconda e terza quistione nella I. Parte della Memoria, e le Osservazioni XII, XVIII, e XXVIII per non ripeterne il contenuto. Inoltre per dimostrare che la cauzione del Tesoriere non debba essere diminuita, come si è praticato nell'*art. 276 cap.*, disteso in perfetta opposizione coll'*art. XV* del progetto, bisogna riflettere che il Tesoriere conserva il deposito degli oggetti pignorati, il quale può ascendere a molte migliaia di duc. Di fatti l'attuale Tesoriere per sua delicatezza, e per non caricarsi di pericoli, ha rifiutata la pignorazione di gemme e di articoli preziosi del valore di molte migliaia. Una cauzione di 30 mila duc. è inferiore a quel valore che può tenere in deposito; e che avrebbe anche ora superato quello di duc. 50 mila, se tali considera-

zioni non avessero frenato, a danno degli utili della Banca, il concorso di moltissimi che hanno domandata la pignorazione di articoli preziosi, e di gioje.

Il Tesoriere però uno è nelle capitolazioni, e nel progetto decretato; ma ciò non vieta che il Tesoriere della Banca non possa tenere un Sotto-tesoriere dipendente dalla sua responsabilità, e cumulare la cauzione di costui alla sua, quando insieme formino quella richiesta di duc. 30 mila.

Art.º 276 Cap.

Il Tesoriere dee dare una cauzione per garanzia degl'interessi della Banca. Questa cauzione secondo l'articolo 15 del progetto debb'essere del capitale di 500 azioni su la Banca che ammonta a duc. 30 mila. Avuto però riguardo che secondo il progetto approvato, e le presenti capitolazioni, il Tesoriere non può tenere presso di se, in contante sciolto, oltre i duc. 10 mila; è sembrato alquanto eccedente al bisogno, la somma della cauzione. Si stabilisce quindi che la cauzione del Tesoriere sarà per soli duc. 15 mila darsi o in azioni su la Banca, o in iscrizioni sul G. Libro valutabili al prezzo corrente, o in biglietto di tenuta di soddisfazione della Commissione.

Art.º 276. Modif.

Il Tesoriere darà una cauzione per garanzia degl'interessi della Banca. Questa cauzione secondo l'art. XV del progetto approvato debb'essere di duc. 30 mila. Avuto riguardo che il Tesoriere può tenere presso di se molto denaro sciolto in contante ed in polize che gli vengono consegnate, e gli articoli di gemme ed altri oggetti preziosi in pignorazione; per tali motivi questa cauzione non debb'essere mai diminuita. Si stabilisce che detta cauzione sarà data o in azioni su la Banca in numero di 500, o in iscrizioni sul G. Libro valutabili al prezzo corrente, o in biglietto di tenuta di soddisfazione della Commissione. La cauzione data dal Tesoriere in iscrizione farà parte della quota da immobilizzarsi a favore della Banca giusta l'art. 23.

Potrà il Tesoriere tenere un Sotto-tesoriere di sua fiducia, e sotto la sua responsabilità, da cui potrà ricevere una cauzione che si cumuli colla pro-

pria, purchè insieme formino la cauzione di duc. 30 mila, sempre di soddisfazione della Commissione.

Art.° 277 Cap.

Il Tesoriere per la responsabilità che tiene, percepirà su gli utili della Banca una rata uguale a quella stabilita pel Direttore nell' *art. 263*.

Art.° 277 Modif.

Il Tesoriere per la responsabilità che tiene percepirà lo stesso lucro, o lo stesso soldo, uguale a ciò che si trova stabilito all' *art. 263 (modif.)* pel Direttore, e colla stessa variabilità annuale che determinerà l' Adunanza.

Il Tesoriere riceverà inoltre il profitto del mezzo per 100 sopra gli oggetti preziosi pignorati alla ragione del valore di apprezzo, non già del denaro pagato al proprietario pignorante.

OSSERVAZIONE XXIV.

Si legga l'Osservazione XVI, ove trattasi de' Revisori.

Art.° 283 Cap.

I Revisori dei conti avranno diritto ad un premio che sarà fissato dall' Adunanza generale secondo la quantità del lavoro ed il risultato de' lucri.

Art.° 283 Modif.

I Revisori de' conti avranno diritto ad un premio che sarà fissato dall' Adunanza generale sopra una scala tra il *maximum* ed il *minimum* secondo la qualità e quantità de' lavori. Il premio sarà pagato per quella somma tassata ne' termini della scala sul rapporto di due socj azionarii contabili scelti dalla Commissione.

OSSERVAZIONE XXV.

In conformità dell'Osservazione XIV.

Art.° 284 Cap.

Il Tesoriere dovrà contribuire una parte corrispondente al trentesimo del premio da Lui riportato.

Art.° 284 Modif.

Il Tesoriere non dee contribuire cosa alcuna ai Revisori sul suo soldo, o sul suo lucro.

OSSERVAZIONE XXVI.

In conformità della citata Osservazione XIV.

Art.° 298 Cap.

Il soldo degl'impiegati sarà pagato sul decimo degli utili della Banca giusta l'*art. 313*, prendendone ciascuno una quota proporzionata al rispettivo soldo che gli è fissato. Ove il prodotto di questi utili non sia sufficiente a pagare l'intero soldo fissato, ciascuno risentirà una diminuzione proporzionale al suo soldo.

Art.° 298 Modif.

Il soldo degl'impiegati sarà pagato mensilmente con partita di banco dal Tesoriere, dietro uno stato di presenza, e di servizio approvato dal Presidente della Commissione, e dal medesimo confrontato su verbali giornalieri di assistenza, colla vidimazione del Direttore.

OSSERVAZIONE XXVII.

In conformità delle Osservazioni XIV, XXII e XXV.

Art.° 311 Cap.

Il prodotto degli utili della società sarà repartito gradatamente pe' seguenti oggetti.

1. interessi a' capitalisti che hanno per qualunque causa

Art.° 311 Modif.

Il prodotto degli utili della società sarà repartito pe' seguenti oggetti.

1. interessi a' capitalisti che hanno per qualunque causa

impiegato somme con la società.

2. le spese ordinarie e straordinarie di amministrazione, eccetto le spese minute per oggetto di scrittojo.

3. l'interesse al 5 per 100 agli azionisti sul capitale delle azioni per le quali è interessato nella Banca

4. il 5 ed il 2 e mezzo per 100 rispettivamente al Direttore ed al Tesoriere sul prodotto degli utili netti delle obbligazioni espresse ne' tre precedenti numeri, giusta gli *art. 263, e 277.*

5. il 10 o il 5 per 100 per gl'impiegati tanto pei loro soldi, quanto per le spese minute di scrittojo

6. l'avanzo, dedotti gli obblighi di sopra enunciati, sarà diviso fra gli azionisti proporzionatamente agl'interessi che ciascuno di essi rappresenta nella società. Gl'interessi a' creditori saranno pagati in ogni semestre nel modo stabilito negli *art. 61 e seg.*

Art.° 312 Cap.

Le spese ordinarie e straordinarie di amministrazione saranno pagate a misura del bisogno.

impiegato somme con la società.

2 le spese ordinarie e straordinarie di amministrazione, comprese le spese minute per oggetto di scrittojo, giusta gli *art. 312 e 334 (modif.)*

3. l'interesse al 5 per 100 agli azionisti sul capitale delle azioni per le quali ciascuno è interessato nella Banca.

4. i soldi, o i lucri del Direttore e del Tesoriere, i gettoni di presenza agli Amministratori, ed agli Agenti superiori, ed agli Agenti ai Revisori, ed i soldi degl'impiegati giusta gli *art. 244, 254, 263, 277, e 298 (modif.)*

5. il profitto del mezzo per 100 che prende il Tesoriere sul valore de' pegni depositati giusta l'*art. 277*

6. l'avanzo, dedotti gli obblighi di sopra enunciati, sarà diviso fra gli azionisti proporzionatamente all'interesse che ciascuno di essi rappresenta nella società. Gl'interessi a' creditori saranno pagati in ogni semestre nel modo stabilito negli *art. 61 e seg.*

Art.° 312 Modif.

Le spese ordinarie e straordinarie di amministrazione saranno pagate dal Tesoriere con partite di Banco. Sono eccettuate le spese minute che si pagheranno colli duc. 1000 contanti, i quali tiene a sua disposizione per quest'oggetto giusta l'*art. 272 (modif.)*

Art.° 319 Capit.

I proventi di Banca si dividono nel seguente modo, cioè

Il prodotto de' trasferimenti sarà ripartito una metà in parti uguali tra componenti ordinari ed aggiunti della Commissione, e gli Agenti superiori prendendone due parti il Presidente. L'altra metà si dividerà tra il Direttore ed il Tesoriere; in parti uguali per le spese di ufficio.

Tutti gli altri proventi di ufficio saranno ripartiti in tre porzioni, di cui una sarà distribuita in parti uguali tra tutti i componenti ordinari ed aggiunti della Commissione; un'altra si dividerà egualmente tra il Direttore ed il Tesoriere; e la terza finalmente sarà divisa agl' impiegati nel modo che la Commissione stabilirà.

Art.° 334 Capit.

Gli oggetti di scrittojo, cioè carta, penne, calamai, fuoco per gli uffizii e tutto altro che occorra di oggetti minuti di ufficio dopo il primo stabilimento, saranno a carico della quota degli utili della Banca, o degli utili di ufficio che spettano al Direttore al Tesoriere ed agl' impiegati della Banca.

Art. 319 Modif.

I proventi di Banca sia per proventi di ufficio, sia per qualunque altro titolo, e sotto qualsiasi altra denominazione, accresceranno gli utili della società; e se ne terrà un Registro separato.

Art.° 334 Modif.

Gli oggetti di scrittojo, cioè carta, penne, calamai, fuoco per gli uffizj, e tutt' altro che occorre di oggetti minuti di ufficio, tanto dopo il primo stabilimento che in appresso, saranno a carico della società, come spese di amministrazione, e di servizio ordinario.

Il Sig. Pietrapertosa per l' art. XIII del progetto decretato è stato nominato a Direttore della Banca: però la sua nomina, per lo stesso articolo dev' essere soggetta all' approvazione dell' Adunanza generale; ragion per cui la nomina è condizionata. Si soggiunge per altro ivi, che qualora quel Congresso non sia per confermare tal nomina, la Banca debba accordargli un indennizzo ad oggetto di compensarlo delle fatiche e spese fatte per la organizzazione della medesima.

Si stabilisce poi coll' *art. 364 transitorio* il suo indennizzo nel caso di morte; ed ivi si prescrive che la Banca sulla quota degli utili del Direttore ne farà corrispondere una quota non minore della quarta parte degli utili medesimi, cumulativamente alla di Lui vedova, e figli superstiti loro vita durante.

Ecco perciò determinata la indennità dovuta al Sig. Pietrapertosa cessando dalle funzioni di Direttore in vita, ed anche per causa di morte.

È da considerarsi che coll' *art. transitorio 361* il Sig. Pietrapertosa è dispensato di avere le venti azioni ordinate dall' *art. 257 cap.* e di più coll' *art. 360*, gli si accorda la dilazione di cinque anni per fornire la cauzione prescrittagli dall' *art. 262 cap.*

Deriva da queste indulgenze che il Sig. Pietrapertosa primo fondatore della Banca non si trova in grado di avere 1200 duc. per l' acquisto delle 20 azioni, e non trova credito per ottenere almeno un biglietto di tenuta, o una iscrizione sul G. Libro a Lui obbligata da potersi vincolare per gli 3 mila duc. di sua cauzione.

D' altronde nell' *art. XIII* sopra citato del progetto trovasi sanzionato da S. M. che il Direttore Sig. Pietrapertosa inamovibile, potrà anche essere

dimesso dall' Adunanza in caso di grave mancanza pregiudizievole agl' interessi dell' Istituto ; e per conseguenza egli è soggetto a questo danno , - se la sua condotta fosse diversa da quella plausibile e lodevolissima finora tenuta.

Fa d' uopo ancora rammentarsi che per l' *art. XXII* del progetto decretato corrispondente all' *art. 2 capit.* la banca durerà cinquanta anni. Questo termine potrà essere anche abbreviato a norma degli *art. 170 , n.° 7 e 211. capit.*

Se dunque il signor Pietrapertosa avesse la disgrazia di essere destituito per sua diversa , ma riprovevole condotta , o cessasse di essere il Direttore della Banca , perchè la società si sciogliesse ; e tenendosi di mira anche il periodo de' cinquant' anni , in fin del quale si giudicasse non doversi continuare lo stabilimento della Banca : in tali circostanze nè il signor Pietrapertosa , nè i suoi eredi troverebbero aperta la mano remuneratrice che li compensasse delle cure praticate , delle spese erogate , e dello zelo spiegato da questo fondatore a vantaggio della società.

Pare pertanto più confacente agl' interessi del sig. Pietrapertosa , de' suoi eredi , de' nuovi Direttori , e della Banca stessa che l' Adunanza generale dimostri la sua riconoscenza verso questo benemerito Direttore , con proporzionargli un compenso largo ed abbondante , esaminate prima le sue pretensioni , ed i diritti che potrà dimostrare.

Questo compenso sarà versato nell' acquisto delle venti azioni di prima serie per eseguire il disposto dell' *art. 262 capit.* Che se il guiderdone superar potesse la somma di duc. 1200 , l' eccesso sarà rivolto all' acquisto della cauzione di duc. 3 mila ; la quale nella possibilità di farsi con iscrizioni sul consolidato , resterebbero le medesime immobilizzate a favore della Banca , giusta l' *art. 262. (modif.)*

Nella ipotesi poi che il compenso non potesse soddisfare al doppio scopo indicato; in tal caso, la mancanza potrà essere supplita con una eccezione in favore dell'attuale Direttore, qual primo istitutore della Banca, con intestargli 70 azioni a respiro, delle quali 20 per la sua nomina, e 50 per la cauzione. Le medesime coprirà intieramente in appresso col suo soldo, o co' suoi lucri.

Questa eccezione vale meglio che le dispense al medesimo accordate cogli *art. 360, e 361 transitorii*.

Lo stesso *art. transitorio* nomina il signor D. Felice Spadaccini a Tesoriere. Costui però non ha alcuna nomina nel progetto approvato sovraneamente, e si trova indicato la prima volta nel suddetto citato articolo. Ad ogni modo non potrà dubitarsi dell'autorità dell'Adunanza generale di sanzionarne la scelta avendo la stessa per tale approvazione un diritto maggiore di quello che ha per la sanzione del signor Pietrapertosa.

Le stesse osservazioni fatte per l'attuale Direttore riguardano ancora l'attuale Tesoriere. In considerazione della sua attività, e della efficace cooperazione per istallare la Banca, deve la società accordare, e l'Adunanza determinare, lo stesso genere di compensazioni e di facilitazioni, anche sull'esame delle sue rispettive fatiche e pretensioni, come si è progettato pel signor Pietrapertosa. Così potrà vedersi completa la cauzione caricata al Tesoriere di 30 mila ducati.

Art. 360 Cap. (transit.)

Il Direttore sarà giusta l'*art. 13* del progetto; D. Andrea Pietrapertosa, egli non potrà essere amosso da detto ufficio, se non nel caso preveduto nell'*art. 258*. Lo stesso sig. Pie-

Art. 360 Modif.

Il Direttore sig. Pietrapertosa nominato giusta l'*artic. XIII* del progetto decretato attenderà la sanzione della sua nomina dall'Adunanza generale. Egli non potrà esserc a-

trapertosa godrà una dilazione di cinque anni per dare su gli utili a lui spettanti, la cauzione di ducati 3mila giusta l'artic.° 262.

Il Tesoriere rimane scelto in persona del socio amministratore D. Felice Spadaccino. Egli non potrà essere amosso se non nel caso dell'art.° 265. Lo stesso godrà la dilazione di un anno per mettere in regola la sua cauzione.

mosso da detto ufficio, se non nel caso preveduto dall'art. 258 (*mod.*) corrispondente al citato *artic. XIII* del progetto. Lo stesso sig. Pietrapertosa godrà una dilazione per dare una cauzione di ducati 3 mila giusta l'art. 262; qualora per altro il compenso che gli sarà accordato dall'Adunanza generale per le sue fatiche e spese erogate per istallare la Banca, non fosse sufficiente a completare detta cauzione.

Il Tesoriere attuale D. Felice Spadaccini attenderà la sanzione della sua nomina dall'Adunanza generale. Egli non potrà essere amosso dal suo ufficio, se non nel caso dell'art.° 265 (*mod.*) corrispondente all'art.° XV del progetto decretato. Lo stesso godrà la dilazione di un anno per completare la sua cauzione di 3omila ducati, rivolendo a questo scopo il compenso che otterrà dall'Adunanza generale per gli utili servizj resi, e per le spese occorse pe' lavori preparatorj onde istallarsi la Banca.

Art.° 361 Cap. (transit.)

Avuto riguardo alle fatiche sostenute dai nominati soggetti per mettere in attività la Banca, sono essi dichiarati fondatori a' termini dell'art.° 14. Per essi è anche dispensato all'art.° 215 delle presenti capitolazioni in quanto al numero delle azioni, che necessariamente dovrebbero

Art.° 361 Modif.

Avuto riguardo alle fatiche sostenute dai nominati soggetti per mettere in attività la Banca sono essi dichiarati fondatori a' termini dell'art.° 14; e potranno godere de' privilegi accordati a questa classe, quando cessassero di essere nell'esercizio delle loro superiori funzioni.

rappresentare nella Banca per le rispettive incumbenze; senza però che tale dispensa possa addursi in alcun caso per esempio in avvenire.

OSSERVAZIONE XXIX.

Si richiami l'attenzione a quello che si è esposto nell'Osservazione XIV, e si combini con ciò si è stabilito in questo articolo *transitorio* 362 delle capitolarioni, e si accrescerà la convinzione che i primi nominati all'amministrazione della Banca vennero scelti ad oggetto d'ispirare fiducia al pubblico per le qualità, e per la riputazione che si erano acquistata nella vita privata. Questi furono destinati a dirigere l'amministrazione per un decennio a contare dal giorno 7 settembre 1831 data della firma dell'Istromento di Notar Cirillo. Ora poi che i loro nomi hanno così favorevolmente influito alla riuscita dell'intrapresa, e che si è veduto molti di essi non aver presa ne' lavori tanta parte, quanta corrispondere doveva al servizio della Banca; di questi ultimi l'impiego decennale, è veramente nominale. Quindi il loro rimpiazzo diviene inevitabile.

Di fatti la stessa Commissione ha conosciuta questa necessità, da che ha aggregato Aggiunti alla Commissione, e supplenti agli Agenti superiori; mentre in sostanza non si fanno affari che di una stessa fisonomia, e circoscritti a pochi oggetti i quali non hanno nemmeno l'apparenza di commercio, cui precisamente è diretta la istituzione della Banca.

Non si può dubitare che per que' pochi lavori i quali attualmente occupano la Commissione amministrativa, non possa la Banca dirsi consolidata, ed il suo credito fissato e riconosciuto.

Debbe ora essere prima incombenza dell'Adu-

nanza generale di scegliere Amministratori scevri da incarichi di officio, e da affari di professione, i quali abbiano volontà e tempo di assistere agli interessi della società. La probità di que' Socj che non possono renderle i servizj a' quali sono invitati, suggerirà di dare la rinuncia subito che arriverà loro la notizia di essere stati eletti a tanto onore.

Per conseguenza sulla doppia considerazione che i preposti all'Amministrazione dall'Adunanza generale saranno più in istato di aver cura della gestione degli affari della Banca, e che il credito della medesima non dipende più dal riverbero de' nomi, la durata della presente Commessione può fissarsi fino all'anno 1835. A tal epoca si darà il primo rimpiazzo de' componenti la medesima giusta gli *art. 217, e 252.*

Contandosi dal 1831 data dell'Istromento, gli attuali Gerenti avrebbero per anni cinque esercitato le loro funzioni.

Art.° 362 Cap. (transit.°)

Prese poi in considerazione le non lievi difficoltà che presentano le operazioni fondamentali necessarie a dar vita a questa novella istituzione, non che alle molteplici operazioni secondarie che la medesima richiede, onde la sua organizzazione riesca bene ed uniformemente coordinata per corrispondere all'importante scopo di pubblica utilità cui tende, ed all'assoluto bisogno che tutto sia regolato da una medesima mano, finchè la società non acquisti il consolidamento capace di assicurarne l'ulterio-

Art.° 362 Modif.

Prese poi in considerazione le operazioni necessarie a farsi per rendere vieppiù consolidata questa novella istituzione, ed affinchè tutto sia coordinato all'importante scopo della pubblica utilità, ed all'assoluto bisogno che tutto sia regolato ancora dalla medesima mano, saranno rimpiazzati quegli Amministratori, ed Agenti superiori enunciati nell'*art. 359* da altri che l'Adunanza generale conoscerà essere più in grado di rendere servizio alla Banca co' loro lumi, talenti e colla loro assidua assistenza. Questi

re esatto andamento; si conviene che il periodo delle riunioni della prima Commissione amministrativa composta dei quindici individui enunciati nell' *art.° 359* durerà irrevocabilmente per lo periodo di anni dieci a contare da oggi sottoscritto giorno. Dopo questo periodo i componenti su enunciati, saranno rinnovati annualmente per terzo ai termini degli *articoli 217*, e *252* delle presenti capitola-zioni.

Art.° 363 Cap. (transit.°)

I componenti che nel periodo di dieci anni usciranno per qualunque causa dall' amministrazione, saranno rimpiazzati a norma degli *art. 217*, e *252*. I nuovi nominati compiranno soltanto il periodo del tempo che rimanga a compiere quelli che rimpiazzano.

nuovi nominati uniti agli altri di sopra enunciati, costituiranno l' attuale Amministrazione della società, che durerà irrevocabilmente fino all' Adunanza generale la quale sarà convocata nel febbrajo 1825. Dopo questo periodo i componenti summentovati saranno rinnovati per terzo ai termini degli *articoli 217*, e *252* delle presenti capitola-zioni.

Art.° 363 Modif.

I componenti l' Amministrazione i quali nel periodo degli anni che decorreranno fino al 1835, usciranno di esercizio per qualunque causa, saranno rimpiazzati a norma degli *articoli 217*, e *252*. I nuovi nominati compiranno soltanto il periodo del tempo che rimanga a compiersi da quelli che rimpiazzano.

OSSERVAZIONE XXX.

In conformità dell' Osservazione XVIII.

Art.° 364 Cap. (transit.)

In considerazione delle non poche fatiche durate dal sig. D. Andrea Pietrapertosa, tanto per la idea della Banca, quanto per la compilazione del primo progetto organico, e per tutto altro che ha dovuto fare per ottenere le su-

Art.° 364 Modif.

In considerazione delle non poche fatiche durate dal Signor D. Andrea Pietrapertosa tanto per la idea della Banca, quanto per la compilazione del primo progetto organico, e per tutt' altro che ha dovuto fare per ottenere

le superiori autorizzazioni, e menare innanzi lo stabilimento; e ad oggetto ancora d'interessare lo stesso sig. Pietrapertosa a sempre più prestarsi con zelo per lo maggior vantaggio degli affari, sembra giusto di assicurare alla famiglia dello stesso un compenso pei di costui utili lavori: rimane quindi stabilito, che in caso di morte del Sig. Pietrapertosa la Banca su la quota degli utili del Direttore ne farà corrispondere una quota non minore della quarta parte degli utili medesimi, cumulativamente alla di lui vedova, e figli superstiti loro vita durante.

Qualora il sig. Pietrapertosa si renda immeritevole dell'ufficio di Direttore, e si adotti contro di lui misura di rigore, egli decaderà da ogni vantaggio, e la di lui famiglia non avrà diritto al sopraddetto beneficio.

Art.º 365 Capit. (trans.)

E siccome anche il socio D. Felice Spadaccini ha molto cooperato a riunire gli animi degli azionisti per dar vita allo stabilimento della Banca, ed a promuoverne li vantaggi, e pure molto si è dispendiato per le spese occorse pei lavori preparatorj, di cui non intende avere alcun indennizzamento; così in compenso di tutto ciò, si cre-

le superiori approvazioni, e menare innanzi tanto lodevole impresa, rimane stabilito che l'Adunanza generale proporzioni al Signor Pietrapertosa un compenso largo ed abbondante, esaminate prima le spese erogate, ed il merito che si è formato per gettare la base di questo edificio. Il compenso sarà versato a cura della Commissione amministrativa nella Banca per facilitargli l'adempimento dei suoi impegni, giusta l'art.º 360 (*modif.º*). Se con tutto ciò vi restasse mancauza per coprire le azioni richieste per la eligibilità a Direttore, e per la cauzione; si stabilisce che si apriranno a suo favore delle azioni a respiro nella prima serie in numero corrispondente al bisogno per l'intero adempimento delle sue obbligazioni. Dette azioni coprirà intieramente in appresso col suo soldo, o co' suoi lavori giusta l'art.º 263 (*modif.º*).

Art.º 365 Modif.

E siccome anche il socio D. Felice Spadaccini ha molto cooperato a riunire gli animi degli azionisti per dar vita allo stabilimento della Banca, ed a promuoverne i vantaggi; e pure molto si è dispendiato per le spese occorse pei lavori preparatorj; così si stabilisce, che l'Adunanza generale debba proporzionare equa compensazione al sig.

*

de giusto stabilire, che quello è convenuto nell'art.° 364, debba aver luogo anche pel sig. Spadaccini su gli utili del successore nelle funzioni di Tesoriere.

Spadaccini, tenendo presente il suo merito ed i dispendii sostenuti. Questa compensazione sarà al medesimo accordata allo stesso oggetto di adempire a'suoi impegni, giusta gli articoli 265, e 276 (*Modif.*) e colle medesime facilitazioni concesse al Direttore sig. Pietrapertosa nell'art.° precedente.

OSSEVAZIONE XXXI

Quando fu sottoscritto l'Istrumento per Notar Cirillo vi erano 278 socii azionisti, i quali avevano sottoscritto l'Atto privato del 7 Febbraio 1829; e di più, altri che non intervenuti nell'istrumento, e non avendo sottoscritto l'atto privato precedente, avevano fatta domanda di concorrere alla composizione del capitale sociale primitivo. A' sottoscrittori dell'atto privato ed ai postulanti non segnatarij dello stesso fu imposta la obbligazione, che tra'l termine di giorni trenta dal dì che ne sarebbe stato dato l'annunzio per via del giornale, dovessero venire a sottoscrivere la obbliganza e fare il versamento. Fu promesso loro il vantaggio che avrebbero fatto parte della prima serie.

Rimandando il Lettore a ciò che si è detto sulla garentia base della società nella I.ª Parte di questo lavoro, deve ora esaminarsi, se possa essere più in vigore, anche provvisoriamente, l'art. 370 o pur no, subito che la prima serie non è chiusa, ed i trenta giorni sono decorsi dall'annunzio del giornale che si legge nel 24 ottobre 1831.

In questo articolo si travede che tante domande si fossero fatte, le quali facevan supporre che la prima serie dovesse tosto chiudersi. Volendo perciò che i sottoscrittori dell'Atto privato, ed i petizionarii non

perdessero l'utilità presunta in favore degli azionisti della detta prima serie, si fece loro la intimazione del perentorio. Questo periodo che accordava un diritto, doveva portare alla conseguenza della perdita del diritto col decorso del tempo prescritto. Dunque nel momento della convenzione dell'Adunanza generale tanto i sottoscrittori il foglio privato, che que'petizionarj che non adempirono ai loro doveri, in forza dell'art. 370, si debbono considerare decaduti dalla preferenza. Ma intanto la prima serie non è ancor chiusa; e volendo far parte della società non può a' medesimi negarsi, nè può ad essi vietarsi di prendere azioni. Dovranno bensì conformarsi al pagamento del prezzo attuale di ciascuna azione, ma non possono essere esclusi. Essi non avranno la veste di sottoscrittori del foglio privato, nè quella di pertizionarii del 1831; ma saranno nuovi azionisti, i quali pure appartengono alla prima serie.

È a considerarsi però se i segnatarj dell'Atto privato possano essere obbligati in linea commerciale all'adempimento del dovere assunto. Di ciò deve occuparsi seriamente l'Adunanza generale, onde resti deciso, se le obbligazioni assunte dai sottoscrittori, possano e debbano portar danno a' medesimi, ed a' loro eredi e successori in avvenire.

Lo stato attuale della Banca mette l'Adunanza nella circostanza di usare indulgenza; ed abbandonando la severità, dare quiete alle famiglie di quei proclivi promettitori ed inabili adempitori di ciò che hanno promesso.

Quindi è da riformarsi l'art. 370.

Art.° 370 Cap. (transit.)

Art.° 370 Modif.

I 278 socj azionisti i quali hanno sottoscritto l'atto privato registrato a 7 febbrajo

I 278 socj azionisti i quali hanno sottoscritto l'atto privato registrato a 7 febbrajo

1829 contenente una massa di azioni pel capitale di ducati 203760, e gli altri che abbiano fatta dimanda per concorrere alla composizione del Capitale sociale primitivo, faran parte di diritto della prima serie, in preferenza di ogni altro concorrente; qualora fra il termine di trenta giorni dal dì dell'annunzio che ne sarà dato per via del giornale adempiano la sottoscrizione della obbliganza ed il versamento nel modo espresso negli *art. 24 e seg.* per quel numero di azioni che vorranno ritenere.

1829 contenente una massa di azioni pel capitale di ducati 203760, e che nel termine di giorni trenta dal dì dell'annunzio dato per via del giornale; non abbiano adempito alla obbliganza ed al versamento nel modo espresso negli *art. 24 e seg.*, resteranno assoluti dagli effetti legali contro di loro derivanti dalla firma del detto atto privato. I medesimi potranno non pertanto far parte della prima serie, fino che non sarà chiusa, pagando le azioni al valore corrente determinato dalla Commissione amministrativa pel giorno in cui diventeranno azionarij.

OSSERVAZIONE XXXII.

La cauzione decretata per sicurezza in faccia al pubblico si è sempre considerata come oggetto di poco rilievo. I duc. 150 mila, anche in forza dell'*art. 23* strettamente fissati, da iscriversi sul G. Libro, dovevano essere fino dal 1831 sottoposti alla inalienabilità. I duc. 450 mila soltanto potevano essere impiegati con una considerazione di necessità che avrebbe fatta la Commissione Amministrativa. Ora si legge nell'*art. 37^e* che questa sulla cognizione di *convenienza* resta facoltata di portare al completo la iscrizione, (e per conseguenza la inalienabilità, come garentia) de' duc. 150 mila suddetti, quando fossero stati versati in cassa duc. 180 mila.

Si ricorra alla Osservazione II. sull'*art. XXIII* per togliere questa ragione di convenienza, la quale potrà unicamente tenersi di mira per la completazione dell'intero capitale di dotazione di ducati

600 mila, accordando l'Adunanza autorizzazione alla Commissione d'iscrivere sul G. Libro gli altri duc. 450 mila.

E dunque da modificarsi l'*art. 372*.

Art.º 372 Cap. (transit.)

Allorchè sarà stato versato in cassa il capitale di duc. 180 mila, sia in partite iscritte sia in contante, la Commissione amministrativa, se il creda conveniente; potrà portare al completo l'impiego di duc. 150 mila in partite iscritte, eseguendone, ove occorra, l'acquisto col denaro pagato libero dai Socj; e quindi adempiere la immobilizzazione della rendita corrispondente, e fare quanto altro occorra per mettere in attività la Banca, secondo è detto nei precedenti articoli.

Art. 372 Modif.

La Commissione amministrativa dimostrerà all'Adunanza generale l'impiego fatto de' duc. 150 mila ordinati dall'*art. 23 capitolazioni* a norma del Rescritto sovrano de' 5 agosto 1831; ed in proporzione dell'incasso de' fondi di dotazione della Banca compirà l'impiego degli altri duc. 450 mila nella compra di rendita iscritta sul G. Libro giusta l'*art. II.º* del progetto approvato al 19 ottobre 1827, seguendo le regole che le saranno date dall'Adunanza generale, come dall'*art. 23 (modif.)*

Tutte queste osservazioni avrebbero dovuto determinarmi alla fusione di tutte le capitolazioni; ma un tal lavoro avrebbe portata quella confusione inevitabile che reca il mescolamento di ciò che vi esiste con quello che vi si è aggiunto, e di ciò che esisteva con quello che vi si è costituito: in somma ho voluto evitare di produrre lo sconcerto d'idee che soffrono coloro i quali sono abituati a vedere le cose diversamente quando esse loro si presentano con aria di novità. Ho perciò preso il partito di proporre modifiche, non già nuove capitolazioni, e conservando le stesse dimensioni dell'opera,

no procurato che questa non perdesse la sua prima
figura e la sua antica fisionomia. *

* Si suppone che il Lettore abbia presso di se le Capi-
tolarioni pubblicate dalla Banca Fruttuaria per comprendere
l'intero sistema, e confrontarvi gli articoli estratti sottopo-
sti alle Modifiche.

F I N E.

19 N061



1906
CHIVERS



Digitized by Google

